

**RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
DI CITTADINI STRANIERI
RESIDENTI IN ITALIA**



Giugno 2011

• PREMESSA.....	5
• INTRODUZIONE	7
• BREVE GLOSSARIO PER RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO STRANIERI	9
• UN MONDO DI SCUOLE.....	27
• RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX LICENZA MEDIA) E SECONDO GRADO (DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE)	29
• ACCESSO AI PERSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: PERSI DI QUALIFICA, POST-QUALIFICA E POST – DIPLOMA E PROFILI NORMATI	33
• RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE (TITOLI PROFESSIONALI)	41
• Appendice	
• RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA	51
• NORMATIVA DI RIFERIMENTO per il RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO E DELLE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE ALL'ESTERO (esclusi i titoli professionali abilitanti all'esercizio delle professioni)	55
• Allegati	
• Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio Sesto, Modalità di inserimento nelle scuole italiane degli studenti che abbiano effettuato i loro studi all'estero	59
• Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio Sesto. Titoli di studio conseguiti all'estero. 20 aprile 2011	77
• Ufficio scolastico provinciale Torino, Notizie utili per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e relativa equipollenza.....	85
• Provincia di Torino - Assessorato alla Solidarietà Sociale, Politiche Giovanili, Sanità e Pari Opportunità, Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione Servizio di Orientamento e Placement, Fatti riconoscere! Guida al riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali dei cittadini stranieri.....	105
• Elenco professioni regolamentate.....	113

La Regione Piemonte, Settore Standard Formativi, qualità e orientamento presenta con questa raccolta un lavoro di ricerca su normative (europee, nazionali, regionali), procedure, glossari, linee guida ad oggi vigenti e relative al riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri residenti in Italia.

Il lavoro è stato curato in particolare dalla Commissione regionale "Inclusione Sociale – Immigranti" istituita presso il Settore citato e composta da funzionari della Regione, delle Province, da rappresentanti delle agenzie formative accreditate piemontesi.

Constatando la difficoltà nel reperire informazioni chiare e complete sul riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero il lavoro è stato realizzato nell'ottica di fornire un primo contributo ad una migliore conoscenza delle informazioni utili, delle regole e delle procedure esistenti, delle strutture pubbliche deputate.

La Commissione ha raccolto, selezionato e vagliato tutte le principali informazioni che sono state ritenute utili agli operatori del sistema della formazione professionale che lavorano a stretto contatto con cittadini stranieri.

L'obiettivo della presente raccolta è quindi quello di strutturare una sintesi organica su un tema molto complesso per offrire agli operatori un primo strumento di lavoro utile, sia nelle attività di orientamento che nell'inserimento nei percorsi formativi di cittadini stranieri.

Questo documento non è da considerarsi né un manuale specialistico, né uno strumento esaustivo vista la complessità e specificità della materia nonché la continua evoluzione della normativa: in ogni caso necessiterà di aggiornamenti periodici.

La guida, che sarà disponibile sia in formato cartaceo che on-line sul sito della Regione Piemonte riporta in modo sintetico informazioni aggiornate al momento della pubblicazione.

Si ringrazia fin d'ora chi vorrà contribuire segnalando utili integrazioni al testo che consentano di migliorarne la completezza ed esaustività.

Giugno 2011

Il dirigente
Dott.ssa Nadia Cordero

INTRODUZIONE

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l'esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.

Il riconoscimento dei titoli di studio e professionali risulta essere un'esigenza crescente e strettamente collegata ai fenomeni di mobilità e di spostamento delle persone. Cresce la necessità e il diritto ad utilizzare le proprie conoscenze e professionalità anche in Paesi diversi dal proprio.

In Italia le procedure per il riconoscimento possono risultare molto articolate e complesse a causa della diversità dei sistemi nazionali di istruzione e formazione, delle procedure di riconoscimento, della validità legale del titolo nel nostro paese e dal paese in è stato acquisito: in particolare la procedura da seguire è fortemente differenziata per i cittadini comunitari, i rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria e i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia.

È quindi molto importante capire quali siano i passaggi formali essenziali per procedere nel modo più efficace, anche se ogni singola situazione rischia di essere un caso a parte. È bene precisare che il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero con un corrispondente italiano riguarda solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito ovvero il titolo finale inferiore o superiore. (Licenza Media e Scuola Superiore). Per essere richiesto il cittadino deve aver compiuto i 18 anni di età e provenire da un paese dell'Unione Europea o equivalenti (per le specifiche si rimanda alla lettura del documento).

In ogni caso per il riconoscimento di un titolo di studio acquisito nel paese d'origine da parte di un immigrato - comunitario o extracomunitari - si possono considerare utili i seguenti documenti da richiedere all'Autorità diplomatico-consolare Italiana del Paese di provenienza (ad esclusione della traduzione legale che può essere fatta anche da un traduttore giurato):

ASSEVERAZIONE (o traduzione giurata/legale)
LEGALIZZAZIONE del titolo posseduto
DICHIARAZIONE DI VALORE

Al presente documento si allegano alcuni moduli che possono essere utili per la richiesta del riconoscimento dei titoli di studio.

APOSTILLE

Che cos'è

L'apostille (in italiano postilla) sostituisce la legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Questa Convenzione nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati.

L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

In concreto consiste in una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

Quali documenti possono essere soggetti a APOSTILLE

La Convenzione riguarda specificamente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un'autorità o un funzionario dipendente da un'amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un'autenticazione di firma apposti su un atto privato.

NON si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.

Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l'esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della apostille direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima e si tratta di documenti che normalmente riguardano i rapporti di parentela, legami familiari, ovvero tutte quelle situazioni che interessano la maggior parte dei cittadini stranieri.

Quali paesi hanno ratificato la Convenzione

Giappone; Jugoslavia; Svizzera; Turchia; Argentina; Armenia; Australia; Belize; Brunei; Cipro; El Salvador; Federazione Russa; Israele; Lettonia; Liberia; Lituania; Malati; Malta; Messico; Niue;

Panama; Repubblica Ceca; Romania; San Christopher e Nevis; San Marino; Seychelles; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Ungheria; Venezuela; Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Croazia; Figi; Lesotho; Macedonia; Mauritius; Slovenia; Swaziland; Suriname; Tonga; Ucraina.

Normative di riferimento

- Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 4 maggio 2010 (Apostille - Autenticazione ai fini della validità legale in Italia degli atti rilasciati dalle autorità moldave.)

ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONI

Che cos'è

È la dichiarazione resa davanti al funzionario del tribunale con la quale si afferma di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verità. Attraverso l'asseverazione la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera acquisisce carattere di "ufficialità". La traduzione asseverata di un documento viene anche comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata" o "traduzione ufficiale". Si procede ad asseverazione in tutti i casi in cui non è necessario produrre un documento estero munito di una vera e propria legalizzazione, ma semplicemente tradotto, seppur ufficialmente, in lingua italiana.

Competenza

Si assevera presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di Pace, davanti al cancelliere in qualità di pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda il traduttore in Italia per essere abilitati ad asseverare non esiste una regola precisa.

Alcuni Tribunali richiedono molti documenti (titoli di studio, attestato di concessione della partita IVA, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio) e prevedono un iter piuttosto lungo per inserire il traduttore nella lista dei traduttori abilitati a prestare il giuramento. Altri Tribunali non richiedono nulla – non accertano neanche se chi si presenta per l'asseverazione conosce la lingua della traduzione – e non inseriscono il traduttore in alcuna lista.

Bisogna però ricordare che giurare una traduzione del cui contenuto non si è assolutamente certi comporta una responsabilità penale ed espone a conseguenze giudiziarie molto pesanti.

Come si procede

Il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale (di asseverazione) dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli (è importante che il traduttore firmi il verbale ALLA PRESENZA del pubblico ufficiale, e NON prima di presentarsi in Tribunale, altrimenti la pratica andrà rifatta).

I procedimenti sono variabili da città a città. Alcuni Tribunali richiedono che la traduzione sia impaginata in carattere Arial 11 con gli stessi margini di un foglio protocollo. Altri accettano qualunque formato.

Di sicuro, comunque, serve l'originale del documento e la sua traduzione.

La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Originale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario e annullati con timbri di congiunzione su ogni pagina. La stessa procedura può essere svolta dinanzi a un notaio (con costi superiori) o, "teoricamente", dinanzi a un qualunque pubblico ufficiale (anche se nella pratica l'unica sede accreditata è il Tribunale).

Regime fiscale

1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine, compreso il verbale di giuramento.

Documenti

Documento d'identità del traduttore

Documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione e traduzione.

Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

NB: Le traduzioni asseverate o giurate NON vanno confuse con le traduzioni legalizzate, anche se spesso questi termini vengono usati erroneamente come sinonimi (si veda "traduzioni legalizzate").

DICHIARAZIONE VALORE

Che cos'è

La Dichiarazione di Valore è un documento, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un'istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. Ha NATURA ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA NON attribuendo alcun riconoscimento in Italia al titolo conseguito all'estero.

La Dichiarazione di valore ha lo scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine, fornendo le informazioni utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri:

stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante il titolo

- requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo
- durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore
- valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

Competenza

Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate e Consolati). Non sono più competenti gli Istituti Italiani di Cultura.

EQUIPOLLENZA (Riconoscimento titoli di studio)

Che cos'è

L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero con un corrispondente italiano riguardano solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito ovvero il titolo finale inferiore o superiore (Licenza Media e Scuola Superiore).

A) TITOLI DI STUDIO SCOLASTICI (PRE-UNIVERSITARI)

Ufficio competente

Uffici Scolastici Provinciali per i titoli di studio pre-universitari

Chi può chiedere l'equipollenza dei titoli di studio scolastici (scuola primaria-scuola secondaria)

- I cittadini di Stati membri dell'Unione europea
- I cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oltre a 25 dei 27 paesi membri dell'UE
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- I cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione (in questo caso devono esibire alla direzione provinciale del lavoro a cui presentano la domanda di riconoscimento del titolo di studio la documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero)
- I maggiori di 18 anni di età per i richiedenti l'equipollenza al diploma italiano di secondo grado
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

Come si procede

Gli interessati possono presentare domanda di Equipollenza all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza se trattasi di Licenza media oppure ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale se trattasi di equipollenza con un diploma superiore.

Accertata la conoscenza della lingua italiana e la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello relativo italiano rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento, verificato il livello culturale, tecnico e/o professionale anche attraverso una specifica prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto qualora il caso lo richiedesse, viene rilasciata la relativa Dichiarazione di Equipollenza ovvero il riconoscimento formale e sostanziale del titolo di Studio conseguito.

Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria di secondo grado e non potrà essere richiesta Equipollenza per titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

I termini del procedimento per il Riconoscimento dell'equipollenza sono stati fissati in 180 giorni.

Ricevuta l'istanza, l'autorità competente può decidere di riconoscere in toto o solo in parte il curriculum degli studi svolti, disponendo, se ritenuto opportuno, eventuali esami integrativi. In generale è comunque richiesta una prova di competenza della lingua italiana.

Quali i documenti da presentare

- 1) Domanda di Equipollenza con il diploma di I° Grado (in carta semplice) o di II° Grado (carta con bollo da E 14,62);

- 2) Certificato di Cittadinanza Comunitaria;
- 3) Certificato di Cittadinanza italiana solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che l'abbiano acquisita per matrimonio o naturalizzazione (in questo caso anche solo il decreto di naturalizzazione);
- 4) solo per i cittadini italiani per matrimonio o naturalizzazione certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese straniero d'origine o dell'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia;
- 5) titolo di studio in originale o copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana (certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia), legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
- 6) DICHIARAZIONE DI VALORE rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana nel paese di provenienza che chiarisce la posizione giuridica dell'Istituto o Scuola frequentata (Statale, Paritaria o Privata con la chiara indicazione del gestore della scuola stessa), il valore degli studi compiuti ovvero durata, ordine e grado ai quali il titolo si riferisce secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese in cui è stato conseguito, la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego, il sistema di valutazione (minima e massima) usato nella scuola dove si sono svolti gli studi.
- 7) atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'eventuale esenzione della prova integrativa di italiano (attestazione di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane...);
- 8) I PROGRAMMI effettivi e sostanziali, oggetto delle materie studiate rilasciati dalla Scuola o dalle Competenti Autorità Educative Nazionali o locali straniere tradotti in Lingua italiana e legalizzati come già specificato ai punti 5 e 6, o desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri o dalle autorità diplomatiche (solo per le domande relative al titolo Superiore e non per il Diploma di Licenza Media);
- 9) Curriculum degli Studi redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici indicante le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo, l'esito favorevole degli esami finali, le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio;
- 10) Ogni altro titolo o documento (tradotti in italiano ed in copia fotostatica) che il richiedente ritenga utile presentare ad integrazione dei programmi del corso curriculare di cui si chiede l'equipollenza e nel proprio interesse;
- 11) Elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli posseduti e presentati;

Normativa di riferimento:

- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6.4.95 n. 190
- Decreto Legislativo n. 297 del 1994
- Legge 25 gennaio 2006 n. 29 - art. 13 - che modifica il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297
- Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)

B) TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI

Ufficio competente

- le Università per le Lauree
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per i titoli di Dottorato

Come si procede

Il riconoscimento accademico si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso "peso" giuridico definendolo "equipollente".

E' possibile richiedere l'equipollenza di un titolo estere a determinate condizioni:

- a) il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'università o da altra istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo di riferimento;
- b) deve essere un titolo "ufficiale" del sistema di riferimento;
- c) deve essere un titolo finale di 1°, o di 2° o di 3° ciclo;
- d) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero.

Le università italiane, nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani: la decisione viene presa caso per caso. Al fine di ottenere maggiori informazioni sulla domanda di riconoscimento ci si dovrà rivolgere alla Segreteria dell'Università che offre il titolo di interesse e richiedere tutte le informazioni sulle modalità con cui l'università stessa effettua l'equipollenza dei titoli esteri (per es. eventuale scadenza per la presentazione della domanda, tempi di svolgimento della procedura, ecc.).

Documenti richiesti più comunemente

- a) il "Diploma" o documento ufficiale che attesta il conseguimento del titolo straniero di livello universitario;
- b) un "certificato" o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi; in alcuni Paesi questo documento è detto transcript;
- c) Dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.

Normativa di riferimento

- Legge 11 luglio 2002, n.148, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
- Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233

EQUIPOLLENZA AI SOLI FINI CONCORSUALI

Che cos'è

I cittadini comunitari in possesso di Titoli conseguiti all'estero che intendono partecipare ai concorsi pubblici, possono richiedere che i titoli siano dichiarati "equipollenti ai fini concorsuali" ad un determinato titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica. Si tratta di una forma di equipollenza ridotta, valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono infatti accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Chi può richiederla

I cittadini comunitari

Come si procede

Per l'accesso ai concorsi pubblici, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti stranieri è necessario inviare la domanda al Ministero dell'Istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme ai seguenti documenti:

- a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
- b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

L'equipollenza ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata, non può quindi essere utilizzata in contesti diversi (ad esempio non permette l'iscrizione ad albi professionali).

Quali titoli possono essere riconosciuti

Possono essere valutati sia i titoli di scuola media superiore che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare. Ad esempio, se il bando di concorso prevede un diploma di istruzione tecnica, è possibile richiedere la valutazione di titoli di scuola media superiore conseguiti all'estero assimilabili al titolo italiano richiesto.

Qual è l'autorità competente

L'autorità competente è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.).
- Legge 11 luglio 2002, n.148, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
- Decreto del Presidente della repubblica 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

LEGALIZZAZIONE

Che cos'è

La legalizzazione serve ad attribuire validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero.

La legalizzazione è sostituita dalle APOSTILLE per quei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille Aja (in italiano postilla).

Tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia è stata invece abolita ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alle rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato diverso da questi.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti (per esempio, a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici, non occorre legalizzare il titolo di studio rilasciato da un'istituzione tedesca).

Competenza

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Come si procede

Il procedimento è particolarmente complesso perché non ha solo lo scopo di assicurare la conformità della traduzione e la verifica del certificato, ma anche di verificare se è rilasciato nel rispetto delle leggi locali e se il funzionario che lo firma è abilitato, dal momento che in Italia nessuno potrebbe sapere e verificare realmente se un determinato documento proveniente da un ufficio straniero sia effettivamente valido. Spesso, poiché il consolato non conosce tutte le firme dei vari funzionari, è necessario richiedere preventivamente la convalida da parte di un'altra autorità del paese straniero (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri).

Agli atti e documenti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Normativa di riferimento

- Legge 24 aprile 1990, n.106 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti negli stati membri delle comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987).

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 6 aprile 2010 (Legalizzazione documenti. Problematiche sorte in relazione ad atti già legalizzati dall'Ambasciata e/o Consolati Italiani in Cina)

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Che cos'è

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea di accedere, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea permette al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro la professione corrispondente, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile.

La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

In questo caso i titoli di studio esteri vengono riconosciuti limitatamente al loro utilizzo quali titoli di abilitazione alle professioni regolamentate (es. avvocato, ingegnere, dottore commercialista, medico, infermiere, insegnante, ecc.), e in alternativa all'equipollenza accademica o scolastica. Questo tipo di riconoscimento non assimila, infatti, il titolo estero ad un titolo dell'ordinamento italiano, ma lo dichiara titolo professionale abilitante all'esercizio della professione in Italia.

Chi può richiederla

I cittadini comunitari

Come si procede

Per i cittadini comunitari in possesso di titoli comunitari è sufficiente presentare al Ministero competente copia autocertificata del proprio titolo di studio, la relativa traduzione e la "Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2005/36/CE" rilasciata dall'Autorità dello Stato che ha rilasciato il titolo professionale.

La procedura è espletata in un tempo massimo di 120 giorni e si conclude, in caso positivo, con la pubblicazione del decreto di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale. Il titolo così riconosciuto abilita alla professione e permette, se previsto, l'accesso all'albo professionale corrispondente.

A chi rivolgersi

I Punti nazionali di contatto offrono ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla Direttiva 2005/36/CE. Informano sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche.

e assistono i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante. Il Punto di contatto italiano opera presso l'Ufficio Mercato interno e competitività.

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia, 20
00186 ROMA
Tel: 06 67795322/67792548 - 06 67795322
Fax: 06 67795064

PUNTI NAZIONALI DI CONTATTO:

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto>

COORDINATORI DIRETTIVE:

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/59/coordinatori-direttive>

ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/60/elenco-professioni-regolamentate>

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

DIPLOMA DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE DI GINEVRA

Che cos'è

È un titolo di studio internazionalmente riconosciuto per l'accesso all'università, nato nel 1967. L'ufficio centrale del Baccellierato Internazionale ha sede a Ginevra, ed è diretto da un Consiglio Internazionale sostenuto da numerosi governi di tutto il mondo. Questo curriculum di studi è stato creato con l'esplicito obiettivo di superare le difficoltà di riconoscimento e di parificazione dei titoli di studio.

Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, conseguito presso scuole iscritte nell'elenco di cui all'art. 391 del D.L.vo 297/94 è automaticamente equipollente - quindi valido a tutti gli effetti di legge - ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore.

Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

Il diploma di baccellierato internazionale, per essere riconosciuto deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità è accertata con la iscrizione in un elenco (aggiornato ogni 3 anni) tenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Può trattarsi di istituzioni scolastiche statali, scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 297 del 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

TRADUZIONIE LEGALE

Che cos'è

La traduzione giurata (o asseverata o ancora asseverazione) è una traduzione che viene resa ufficiale attraverso un giuramento che viene prestato innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio. La traduzione giurata è necessaria per la presentazione dei documenti alle autorità nazionali ed estere. Si veda "ASSEVERAZIONE".

La legalizzazione è un passo successivo alle traduzioni giurate ed è richiesta solo per la presentazione di documenti ad autorità di paesi che non appartengono all'Unione Europea. Di fatto non è la traduzione a essere legalizzata, ma la firma del funzionario o del notaio che ha controfirmato il verbale di asseverazione. La procedura di legalizzazione può in determinati casi avvenire attraverso l'apposizione dell'Apostilla dell'Aja (si veda "APOSTILLE").

SITOGRAFIA utilizzata per il glossario

<http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=115>

<http://www.lineaamica.gov.it/node/708>

<http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html>

1 *L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge n° 106 del 1990.*


2 *La suddetta convenzione italo-tedesca è stata firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1973.*

UN MONDO DI SCUOLE

La Direzione Centrale Istruzione, Formazione e Cultura, Servizio solidarietà e associazionismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato e finanziato un progetto presentato da RUE (Risorse Umane Europa) per la realizzazione di una guida informativa sui sistemi scolastici dei Paesi a forte pressione emigratoria, perché potesse essere di supporto all'integrazione scolastica dei giovani migranti, veicolo di informazione interculturale per i destinatari, per gli operatori dei servizi scolastici e socio - sanitari.

In volume si intitola "Un mondo di Scuole" ed è arrivato alla 5° edizione: al suo interno si trovano le schede dei seguenti sistemi scolastici (in ordine alfabetico):

Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Bosnia, Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Cile, Cina, Colombia, Congo, Croazia, Cuba, Ecuador, Egitto, Etiopia, Filippine, Georgia, Ghana, Giappone, Grecia, India, Iran, Iraq, Israele, Libano, Liberia, Macedonia, Marocco, Mauritania, Moldova, Mozambico, Nigeria, Pakistan, Perù, Punjab, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Senegal, Serbia e Montenegro, Siria, Slovenia, Stati Uniti d'America, Svizzera, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela



È possibile consultarla on line in modo interattivo al seguente link

<http://www.rue-ilove.eu/mds5/>

(ex-licenza media e diploma di scuola superiore)

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono richiedere - per motivi di studio – il riconoscimento del titolo del primo ciclo di istruzione (ex diploma di licenza media): l'iter da seguire varia in base all'età e al paese di provenienza.

Minori provenienti da un paese straniero

I minori stranieri devono assolvere l'obbligo di istruzione (16 anni) frequentando un percorso di studi presso un istituto scolastico o una agenzia formativa per il conseguimento di un diploma o di una qualifica entro il 18esimo anno di età, indipendentemente dal possesso o meno di un valido titolo di soggiorno.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e agenzie formative avviene nei modi e alle stesse condizioni previste per i minori italiani. L'iscrizione può avvenire in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che il consiglio di classe preveda l'iscrizione ad una classe inferiore o superiore tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto.

L'ente competente per l'ammissione al percorso scolastico/formativo è il consiglio di classe della singola scuola/ente di formazione che accoglie l'allievo, dopo aver esaminato la documentazione anagrafica e gli eventuali titoli di studio stranieri con dichiarazione di valore e dichiarazione da parte dei genitori del percorso scolastico del figlio/a.

In ogni caso, per quanto riguarda l'iscrizione e la frequenza dei minori nei percorsi dell'obbligo di istruzione, occorre fare riferimento alla normativa in materia vigente.

Adulti

Gli adulti stranieri che intendono richiedere l'equivalenza del titolo di studio conseguito nel proprio paese di origine dovranno seguire un diverso iter in base al paese di provenienza, in particolare:

- cittadini stranieri provenienti da un paese comunitario
- cittadini stranieri provenienti da un extra comunitario.

Cittadini provenienti da un paese comunitario

I cittadini comunitari che intendono chiedere il riconoscimento del titolo di studio di istruzione primaria e secondaria europeo in Italia devono inoltrare una domanda in carta semplice, allegando la documentazione necessaria all'Ufficio Scolastico Provinciale (per la modulistica si veda Allegato - Equipollenza Titoli Studio USP – Torino).

Questa procedura può avvenire per tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge:

- Aver compiuto i 18 anni di età
- Essere cittadini dell'Unione Europea
- Aver conseguito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.

Gli interessati possono presentare la domanda di Equipollenza all'Ufficio Scolastico Provinciale, che dovrà accertare:

- la conoscenza della lingua italiana;
- la corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello italiano;
- il livello culturale/tecnico/ professionale anche con prova integrativa caratterizzante il titolo italiano corrispondente.

Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo italiano di istruzione secondaria di secondo grado e non possono essere richieste equipollenze per titoli riguardanti professioni ausiliarie sanitarie e arti per cui esiste una normativa specifica.

Documentazione da presentare:

- Domanda di equipollenza con diploma di II grado
- Cittadinanza Comunitaria (per i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea e dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Confederazione Elvetica, i cittadini della Repubblica di San Marino)
- I rifugiati politici seguono le norme previste per i cittadini comunitari
- Il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (più coniugi e figli), seguono le norme previste per i cittadini comunitari
- Certificato di cittadinanza italiana o decreto di naturalizzazione (per i cittadini non appartenenti all'unione europea)
- Titolo di studio in originale o copia autenticata rilasciato dalla scuola straniera
- Traduzione in lingua italiana del titolo di studio certificata conforme dall'Autorità diplomatica o Consolare italiana presso il paese in cui è stato conseguito il titolo.
- Dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare italiana presso il paese di provenienza (chiarisce la posizione giuridica della Scuola che ha rilasciato il titolo, la durata, l'ordine e grado del titolo di studio conseguito rispetto all'ordinamento scolastico vigente in quel paese)
- Atti e documenti che dimostrino la conoscenza della Lingua Italiana ai fini dell'esenzione della prova integrativa di Lingua Italiana (attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l'uso e l'espressione della lingua italiana durante il lavoro)
- Traduzione in lingua italiana certificata e conforme dall'Autorità diplomatica o Consolare italiana presso il paese in cui è stato conseguito il titolo, dei programmi effettivi e sostanziali delle materie studiate
- Curriculum degli studi redatto e firmato dal richiedente distinto per anni scolastici con l'esito favorevole degli esami finali

- Eventuale altri titoli di studio tradotti in lingua italiana che si ritengono utili all'integrazione del titolo di studio per cui si chiede l'equipollenza.

Esaminata la documentazione, l'Ufficio scolastico provinciale può:

- dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo di studio con quello corrispondente nel sistema italiano;
- dichiarare il riconoscimento parziale, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi italiano o sostenere un esame integrativo.

Cittadini provenienti da un paese extracomunitario

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che intendono chiedere il riconoscimento del titolo di studio di istruzione primaria e secondaria conseguito nel proprio paese di origine straniero devono ottenere la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero.

I cittadini extracomunitari che intendono ottenere l'equipollenza del proprio titolo di studio devono seguire una procedura molto complessa e costosa in base agli accordi bilaterali esistenti tra l'Italia e il paese straniero di provenienza.

Fanno eccezione coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (o di paese europeo) perché emigranti italiani (o loro diretti discendenti) oppure per matrimonio o naturalizzazione⁽⁴⁾: in tal caso infatti il cittadino può rivolgersi all'Ufficio Scolastico Provinciale per presentare la richiesta di equipollenza con la documentazione necessaria (per la modulistica si veda Allegato - Equipollenza Titoli Studio USP – Torino)

Conseguire il titolo di studio del primo ciclo di istruzione (licenza media) in un CTP

In considerazione della complessità dell'ottenimento del riconoscimento del titolo di studio della secondaria di primo grado o di secondo conseguito in un paese extracomunitario, il percorso più semplice e meno dispendioso in termini economici e di tempo risulta essere l'iscrizione presso un Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti (CTP). Tali Centri, sono stati istituiti con l'O.M. n. 455/97 proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d'istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno – sia italiani che stranieri. Infatti, attraverso questo canale anche i cittadini stranieri possono conseguire un titolo di studio legalmente valido (diploma di scuola secondaria di primo grado - ex diploma di licenza media).

4 In Italia la naturalizzazione si può ottenere dopo aver risieduto stabilmente nel territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per i cittadini di altri stati membri dell'Unione. La cittadinanza si acquisisce inoltre, su richiesta per matrimonio con un cittadino italiano (in questo caso la concessione della cittadinanza è indipendente dalla residenza) e, su concessione del Presidente della Repubblica, per meriti particolari

L'iscrizione ai corsi attivati presso i Centri E.d.A. richiede agli stranieri extracomunitari una documentazione semplificata:

- il certificato di nascita (ma potrebbe far fede il passaporto o la carta d'identità);
- il permesso di soggiorno.

L'iscrizione ai corsi per l'ammissione all'esame di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media) non richiede, infatti, il possesso della licenza elementare. La durata dei corsi e il limite minimo di frequenza non sono predeterminati da norme, ma vengono definiti all'interno di un "patto formativo", in funzione del tipo di corso, dei livelli di partenza dell'utente e dei traguardi da raggiungere.

Tuttavia, alla luce della riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti e dei corsi serali nei "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)", di cui alla legge 296/06, la situazione è in continua evoluzione anche nella nostra Regione, pur non essendo ancora definita. Per gli aggiornamenti si rimanda, pertanto, alla consultazione del sito della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/istruz/index.htm>.

Conseguire il diploma di scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore) con il progetto POLIS

I percorsi Polis hanno una strutturazione modulare e integrata per permettere allo studente lo sviluppo di un percorso formativo che conduca – contemporaneamente - al conseguimento di una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro e a un diploma di scuola media superiore in massimo 3 anni. I percorsi Polis sono infatti progettati e realizzati in forma strettamente integrata tra le Agenzie Formative, i CTP e le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado e hanno come utenza privilegiata le persone adulte con crediti formativi, dunque con competenze pregresse sia formali sia non formali e informali. In questi percorsi vengono quindi riconosciuti i crediti acquisiti dagli allievi stranieri nel paese di origine favorendo l'acquisizione di un diploma con un percorso di durata biennale o triennale, in base alla tipologia di crediti posseduti in ingresso.

Sitografia utilizzata per il diploma di scuola secondaria di 1° e 2° grado

www.usp-torino.net/2010/02/13/equipollenza-titoli-di-studio-conseguiti-allestero/

www.notiziedellascuola.it/

www.esteri.it

www.studenti.it

www.cinformi.it/

www.covalcrebo.it/titoli

www.scuolalavoroimpresa.it

<http://www.centrocome.it/index.php?page=10>

www.piemonteimmigrazione.it (sezione pubblicazioni)

www.sciform.unito.it (sezione Job Placement / Centro di documentazione)

<http://www.centrocome.it/>

<http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=103>

ACCESSO A PERCORSI di QUALIFICA, POST – QUALIFICA e POST - DIPLOMA

Il problema del riconoscimento si pone anche quando il cittadino con un titolo di studio conseguito all'estero intende frequentare un corso di formazione professionale in cui il titolo di studio è richiesto come requisito di accesso all'attività formativa.

Per superare questo limite, relativamente alla Regione Piemonte, si ritiene valida la dichiarazione di valore del titolo di studio posseduto oppure si può procedere - previa erogazione di prove di ingresso appositamente predisposte dal Settore Standard Formativi - all'accertamento/accreditamento delle competenze in ingresso, anche mediante gli operatori abilitati al sistema regionale di certificazioni (DD 564 del 19/11/2008) presenti all'interno delle agenzie formative. Il requisito del titolo di studio per l'accesso ai corsi va considerato di norma come "requisito minimo di accesso".

Tuttavia, per le qualifiche normate a livello nazionale o regionale e per le quali è richiesto il titolo di studio come requisito imprescindibile, tale titolo deve essere di norma acquisito/esibito prima della prova finale e comunque entro il 31 agosto dell'anno formativo di riferimento. Nel caso in cui l'acquisizione di tale titolo, avvenga successivamente alla data della prova finale, gli allievi possono sostenere la prova, ma il certificato di qualifica/specializzazione verrà loro rilasciato previa esibizione del titolo di studio richiesto."

L'ammissione ai percorsi formativi dei cittadini stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è attualmente regolata dalle seguenti Delibere della Giunta Regionale:

- **D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 - Allegato F – articolo 6 Derghe – punto 6) riguardante il Sistema Regionale degli standard formativi, in cui si prevede quanto segue:**

"In analogia a quanto previsto all'art. 9, comma 4 della D.G.R. di cui il presente costituisce un allegato, ai corsi nei quali è richiesto come requisito di ingresso il diploma di licenza di scuola secondaria di I grado, possono essere ammessi utenti privi del medesimo, previa erogazione di prove di ingresso, appositamente predisposte dal Settore Standard Formativi... (omissis)".

- **Per quanto riguarda i percorsi di QUALIFICA il riferimento è rappresentato dall'Atto di indirizzo per la formulazione dei bandi provinciali MERCATO DEL LAVORO – Regione Piemonte (DGR 23-11390 del 11.05.2009 e s.m.i.) in cui si precisa quanto segue:**

Un problema che riguarda in particolare gli stranieri ma che investe più in generale coloro che si rivolgono alla F.P., è rappresentato dal riconoscimento o dal possesso del titolo di studio richiesto come requisito di accesso alle diverse attività formative.

Per superare questo limite, si può procedere attraverso l'accertamento/accreditamento delle competenze in ingresso, anche mediante gli Operatori abilitati al sistema regionale di certificazioni (DD 564 del 19/11/2008) presenti all'interno delle agenzie formative. Il requisito del titolo di studio per l'accesso ai corsi va considerato di norma come "Requisito minimo di accesso".

Per le qualifiche normate, per le quali è richiesto il titolo di studio come requisito imprescindibile, tale titolo deve essere di norma acquisito/esibito prima della prova finale e comunque entro il 31 agosto dell'anno formativo di riferimento. Nel caso in cui l'acquisizione di tale titolo, avvenga successivamente alla data della prova finale, gli allievi possono sostenere la prova, ma il certificato di qualifica/specializzazione verrà loro rilasciato previa esibizione del titolo di studio richiesto.

- **Per quanto riguarda i percorsi POST DIPLOMA E POST QUALIFICA il riferimento è rappresentato dalla DGR n.152-3672 del 02/08/2006 della Regione Piemonte in cui si precisa quanto segue**

Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali (L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 – modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti), al titolo II "Articolazione del sistema regionale: strumenti e supporti – repertori – standard professionali, formativi e di erogazione, articolo 9 Standard di erogazione", punto 4) recita quanto segue:

"Al fine di garantire la massima possibilità di accesso ai percorsi formativi post diploma e post qualifica, le agenzie formative sono tenute ad ammettere ai corsi gli utenti non diplomati che abbiano superato le prove predisposte, con il medesimo obiettivo, per l'ingresso nei percorsi IFTS, oltre alle altre prove selettive, se previste."

Ai sensi di quanto sopra previsto e previo superamento di una prova di accertamento/ accreditamento delle competenze in ingresso per i percorsi IFTS, i cittadini in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito all'estero possono accedere ai percorsi del sistema della formazione professionale piemontese per cui è previsto il possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado."

- **Inoltre in Modelli 2009/2010 - DETTAGLIO PREREQUISITI PROFILI STANDARD – Regione Piemonte si precisa quanto segue:**

N.B. Dove richiesto il titolo di studio, si intende valido anche il possesso della DICHIARAZIONE DI VALORE

Rappresentano un'eccezione a quanto sopra riportato i percorsi normati per i quali è necessario fare riferimento ai Modelli Regionali, come specificato nella sezione seguente.

ACCESSO A PERCORSI FORMATIVI con profili NORMATI

- **Profili formativi Comparto Turistico**

Per i corsi afferenti le professioni turistiche è necessario riferirsi alla DGR 27-11643-910 del 22.06.2009 Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 26 novembre 2001 n.33 e successive integrazioni (comprensiva Dlgs 7/2007 - Decreto Bersani).

Vista la complessità della materia e vista la continua evoluzione della regolamentazione sia a livello nazionale sia a livello regionale si suggerisce di verificare indicato sui seguenti siti (regolarmente aggiornati):

1. Regione Piemonte – Standard Formativi: <http://www.regione.piemonte.it/formaz/competenze/allegati.htm>
1. Provincia di Torino - Riconoscimento corsi di formazione professionale: <http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/riconoscimento>

GUIDA TURISTICA

1.1. Requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione professionale:

1.1.1. Diploma scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

L'allievo può essere ammesso a frequentare il corso a seguito superamento delle prove di accertamento-accreditamento delle competenze di ingresso per gli IFTS (DGR n.152-3672 del 02/08/2006) Il titolo di studio dovrà comunque essere acquisito/esibito prima della prova finale e comunque entro il 31 agosto dell'anno formativo di riferimento

(...)

1.1.3. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

1.1.4. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

- a) Buona conoscenza parlata e scritta della lingua straniera prevista nel corso (o delle lingue straniere previste nel corso);
- b) Buona capacità di esposizione e di conversazione nella suddetta lingua (o più lingue);
- c) conoscenza di nozioni di storia dell'arte;
- d) Conoscenza di nozioni generali relative al territorio della Provincia
- e) oggetto del corso, con particolare riferimento all'aspetto storico, artistico, architettonico e archeologico;
- f) Capacità organizzative;
- g) Facilità di espressione e comunicativa;
- h) Nozioni di informatica;
- i) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

1.1. Requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione professionale:

1.1.1. Diploma scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

L'allievo può essere ammesso a frequentare il corso a seguito superamento delle prove di accertamento-accreditamento delle competenze di ingresso per gli IFTS (DGR n.152-3672 del 02/08/2006) Il titolo di studio dovrà comunque essere acquisito/esibito prima della prova finale e comunque entro il 31 agosto dell'anno formativo di riferimento

(...)

1.1.3. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

1.1.4. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

- a) Buona conoscenza parlata e scritta della lingua straniera prevista nel corso (o delle lingue straniere previste nel corso);
- b) Buona capacità di esposizione e di conversazione nella suddetta lingua (o più lingue);
- c) Conoscenza di nozioni di geografia turistica e tecnica turistica;
- d) Capacità organizzative;
- e) Facilità di espressione e comunicativa;
- f) Nozioni di informatica;
- g) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE

1.1. Requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione professionale:

1.1.1. Diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana (vedi Direttiva MdL parte 3.b).

(...)

1.1.2. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

1.1.3. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

- a) Conoscenza di nozioni di zoologia, botanica, geologia, ecologia;
- b) Conoscenza di nozioni generali del territorio piemontese: geografia e aspetti naturalistici;
- c) Buona conoscenza del territorio oggetto del corso, con particolare riferimento alla topografia e all'orientamento e alle caratteristiche dell'ambiente;
- d) Capacità organizzative;
- e) Facilità di espressione e comunicativa;
- f) Nozioni di informatica;
- g) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE

1.1. Requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione professionale:

1.1.1. Diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana (vedi Direttiva MdL parte 3.b).

(...)

1.1.2. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

1.1.3. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti e abilità (può essere svolta in parte sotto forma di test):

- a. Capacità organizzative;
- b. Facilità di espressione e comunicativa;
- c. Pratica del cavallo;
- d. Assetto;
- e. Lavoro in piano;
- f. Lavoro libero alle tre andature;
- g. Passaggio su ostacoli naturali;
- h. Conoscenza del Codice della strada;
- i. Nozioni relative all'allevamento e alla conduzione di equini diversi dal cavallo;

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO

1.1. Requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione professionale:

1.1.1. Diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana (vedi Direttiva MdL parte 3.b);

(...)

1.1.2. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

1.1.3. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti che può essere svolta in parte sotto forma di test e integrata da una prova pratica su bicicletta:

- a) Conoscenza di nozioni generali di tecnica ciclistica;
- b) Conoscenza di nozioni generali di orientamento;
- c) Conoscenza di nozioni generali sul territorio piemontese, con riferimenti al territorio oggetto del corso;
- d) Conoscenza del codice della strada;
- e) Capacità organizzative e comunicative;
- f) Dimostrazione pratica di conduzione della bicicletta consistente in esercizi propedeutici e specifici, tipo campo scuola;
- g) Per i cittadini stranieri, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

- **Profili formativi Comparto Socio-Sanitario**

In ambito socio-sanitario i principali provvedimenti relativi alle figure professionali normate dalla Regione sono disponibili sul sito della Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali al quale si rimanda per verificare eventuali aggiornamenti e/o modifiche della normativa:

<http://www.regione.piemonte.it/polsoc/formazione/index.htm>

Per le iscrizioni ai corsi di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è previsto come requisito di accesso il titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado (licenza media), pertanto tale titolo deve essere prodotto da tutti gli allievi (italiani e stranieri). Se il titolo è stato conseguito all'estero e l'allievo straniero non è in grado di produrre/certificarne l'equipollenza, la domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla "dichiarazione di valore", documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana (ambasciata o consolato) presso il Paese in cui è stato rilasciato il titolo. In alternativa gli allievi possono iscriversi presso i Centri Territoriali Permanenti (C.T.P) per acquisire il titolo richiesto in tempo utile: la qualifica potrà essere rilasciata previa esibizione del diploma di scuola secondaria di 1° grado.

OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Provvedimento 22 febbraio 2001

(Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.)

Deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2002, n. 46-5662

(Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo dell'operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio – sanitario).

Durata del percorso OSS: 1000 ORE annuale ore di cui:

- 440 ore **STAGE** (140 presso Strutture Socio-assistenziali, 150 ore presso Servizi territoriali e 150 ore presso Strutture Ospedaliere)
- 545 ore **TEORIA** (comprendono anche visite guidate e seminari)
- 15 ore **ESAME**

Certificazione: Qualifica

Destinatari: Giovani (>18 anni) e/o adulti (>25 anni) occupati o disoccupati (IV.I.12.01)

Titolo di studio: Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure superamento delle prove di accertamento–accreditamento delle competenze all'ingresso per l'obbligo formativo (Literacy e Numeracy).

Coloro che sono privi di titolo di studio oppure di titolo di studio riconosciuto dovranno comunque dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, prima della prova finale del corso (vedi Direttiva MdL parte 3.b)

PERCORSI MODULARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO

N.B.: Per la frequenza dei moduli ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE - TECNICHE DI SOSTEGNO ALLA PERSONA - OPERATORE SOCIO SANITARIO – MODULO FINALE DI QUALIFICA è richiesto il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado oppure il superamento delle prove di accertamento-accreditamento delle competenze all'ingresso per l'obbligo formativo.

In mancanza del titolo e previo superamento delle prove di accertamento previste, l'allievo può comunque frequentare l'intero percorso modulare. Il titolo di studio deve essere acquisito/esibito prima della prova di qualifica finale (modulo finale di qualifica) e comunque entro il 31 agosto dell'anno formativo corrispondente

ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Struttura del percorso:

- ORE DI TEORIA n. 130 (di cui 15 ore Rielaborazione e sintesi)
- ORE DI STAGE n. 64 (in Presidi Socio Assistenziali / RSA)
- ORE ESAME n. 6

TOT. ORE n. 200

Struttura del percorso per utenti immigrati stranieri:

- ORE DI TEORIA n. 130 (di cui 15 ore Rielaborazione e sintesi)
- ORE DI LINGUA ITALIANA n. 32
- ORE DI STAGE n. 72 (in Presidi Socio Assistenziali / RSA)
- ORE ESAME n. 6

TOT. ORE n. 240

Certificazione: Frequenza con profitto

Descrizione dei requisiti di ammissione:

Destinatari: Giovani (>18 anni) e/o adulti (>25 anni) occupati o disoccupati (IV.I.12.01) – Stranieri immigrati disoccupati (III.G.06.04)

Titolo di studio: Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure superamento delle prove di accertamento-accreditamento delle competenze all'ingresso per l'obbligo formativo (Literacy e Numeracy) (vedi Direttiva MdL parte 3.b).

TECNICHE DI SOSTEGNO ALLA PERSONA

Struttura del percorso:

- ORE DI TEORIA n. 258 (di cui 45 ore Rielaborazione e sintesi)
- ORE DI STAGE n. 136 (svolte nei presidi socio assistenziali/RSA)
- ORE ESAME n. 6

TOT. ORE n. 400

Certificazione: Frequenza con profitto

Descrizione dei requisiti di ammissione:

Destinatari: Giovani (>18 anni) e/o adulti (>25 anni) occupati o disoccupati (IV.I.12.01) – Stranieri immigrati disoccupati (III.G.06.04)

Titolo di studio: Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure superamento delle prove di accertamento-accreditamento delle competenze all'ingresso per l'obbligo formativo (Literacy e Numeracy) (vedi Direttiva MdL parte 3.b).

OPERATORE SOCIO SANITARIO – MODULO FINALE DI QUALIFICA

Struttura del percorso:

- ORE DI TEORIA n. 135 (di cui 40 ore Rielaborazione e sintesi)
- ORE DI STAGE n. 250 (di cui 150 nei servizi sanitari e 100 nei servizi territoriali socio – assistenziali)
- ORE ESAME n. 15

TOT. ORE n. 400

Certificazione: Qualifica

Descrizione dei requisiti di ammissione:

Destinatari: Giovani (>18 anni) e/o adulti (>25 anni) occupati o disoccupati (IV.I.12.01) – Stranieri immigrati disoccupati (III.G.06.04)

Titolo di studio: Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure superamento delle prove di accertamento-accreditamento delle competenze all'ingresso per l'obbligo formativo (Literacy e Numeracy). Coloro che sono privi di titolo di studio oppure di titolo di studio riconosciuto dovranno comunque dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, prima della prova finale del corso (vedi Direttiva MdL parte 3.b).

Prova selettiva o di orientamento: Prova scritta e colloquio attitudinale e motivazionale.

DIRETTORE DI COMUNITA' SOCIOSANITARIA
normato D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008

Durata del percorso 600 ORE annuale di cui:

- 300 ore **STAGE** (presso Servizi alla persona residenziali e semiresidenziali che prevedono il profilo, ai sensi della DGR 17-15226 del 30/03/2005)
- 288 ore **TEORIA**
- 12 ore **ESAME**

Certificazione: Specializzazione

Destinatari: Adulti (>25 anni) e giovani (>18 anni) disoccupati e laureati (II.E.12.01)

Titolo di studio: Laurea di 1° livello o superiore, diploma o attestato post secondaria superiore quali Educatore professionale, Assistente sociale e profili afferenti all'area sanitaria (per i cittadini stranieri vedi Direttiva MdL parte 3.b).

Prova selettiva o di orientamento: La prova di ammissione dovrà essere preceduta da una fase di informazione/orientamento. L'ammissione al corso è condizionata dal superamento di:

o una prova di selezione mirata ad accertare le capacità relazionali ed organizzative composta da una prova

scritta e da un colloquio attitudinale e motivazionale;

o una prova per verificare le conoscenze di informatica di base e navigazione in Internet.

Sitografia utilizzata per la formazione professionale

<http://www.regione.piemonte.it/formaz/index.htm>

(TITOLI PROFESSIONALI)

Il riconoscimento professionale dei titoli dei cittadini stranieri che dispongono di qualifiche acquisite nel proprio paese della UE è regolamentato dal D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 che recepisce e attua la Direttiva 2005/36/CE (per la lettura integrale di veda Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento della qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Romania e Bulgaria).

L'Italia ha adottato un sistema che comprende:

- la legislazione di attuazione delle direttive comunitarie, create con lo scopo di rendere valide in tutta la Comunità Europea le qualifiche e l'esperienza pratica maturate nel proprio paese.
- Gli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli.
- La normativa interna per il riconoscimento dei titoli esteri.

I casi di riconoscimento dei titoli professionali esteri in Italia riguardano i Titoli professionali conseguiti nei paesi dell'Unione Europea.

Titoli professionali conseguiti nei Paesi dell'Unione Europea

Il principio di base vigente nell'Unione Europea è che se si è qualificati nel paese di origine per esercitare una certa professione questa qualifica vale anche per esercitare la professione in un altro paese dell'Unione.

Chi desidera esercitare in altro paese dell'Unione Europea una professione (insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo) che è regolamentata nel paese di origine dovrà ottenere un riconoscimento del proprio diploma presentando una richiesta alle autorità competenti del paese ospitante che hanno quattro mesi di tempo per decidere. Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetrici, veterinari, farmacisti o architetti si può godere in linea di massima di un riconoscimento automatico per tutti i paesi dell'Unione europea. Se la professione non è regolamentata nel paese ospitante, il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere sollevati ostacoli di ordine giuridico.

Per sapere quali professioni sono regolamentate negli stati membri occorre rivolgersi alla rete NARIC - Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento Accademico o National Academic Recognition Information Centres (<http://www.enic-naric.net/>) presso cui è possibile avere informazioni circa il riconoscimento del proprio titolo professionale.

Per l'Italia il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) è un servizio della Fondazione Rui. Il servizio di informazioni CIMEA viene svolto quotidianamente per lettera; è possibile anche telefonare o richiedere un colloquio personale (previo appuntamento),

CIMEA Centro Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche della Fondazione Rui
Viale XXI Aprile 36 00162 Roma - tel. +3906/86321281 fax: +3906/863.22.845

La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'autorità nazionale competente (voltre) dello Stato ospitante. La richiesta di riconoscimento sarà esaminata confrontando la formazione professionale acquisita nello Stato membro d'origine con quella richiesta nello Stato membro.

In linea di massima le qualifiche professionali saranno riconosciute tali e quali; nel caso si constatino notevoli differenze l'autorità competente può subordinare il riconoscimento al soddisfacimento di ulteriori requisiti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita comunicando all'interessato le eventuali integrazioni necessarie. Può essere richiesto all'interessato, in alcuni casi specifici, la frequenza di un tirocinio di adattamento (massimo tre anni) o di una prova attitudinale.

L'autorità provvede al riconoscimento emanando un decreto entro quattro mesi della presentazione della domanda. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione (iscrivendosi all'albo professionale) e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini del paese ospitante.

Maggiori informazioni si possono avere contattando la seguente autorità nazionale, competente in particolare in tema di applicazione delle Direttive CEE:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie - via Giardino Theodoli 66 - 00186 Roma - tel. +3906/6779.5322 fax: +3906/6779.5342 - +39-06-6779.5326
- Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie - Piazza Nicosia, 20 - 00186 ROMA - Tel: 06 67795322/67792548 - 06 67795322 - Fax: 06 67795064
- **numero verde telefonico 800-876166** un operatore risponderà in italiano ai vostri quesiti su diversi temi concernenti l'Unione - incluso quello del riconoscimento dei titoli professionali - fornendovi pertanto a voce le informazioni preliminari; a richiesta, vi potrà essere inviato del materiale scritto.

Le autorità italiane competenti per il riconoscimento dei titoli professionali (<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/euopalavoro/sezionecittadini/formarsi/riconoscimentotitoli/>) sono, in generale, i ministeri competenti, di cui riportiamo i recapiti per le professioni più diffuse⁵.

PUNTI NAZIONALI DI CONTATTO:

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto>

COORDINATORI DIRETTIVE:

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/59/coordinatori-direttive>

ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/60/elenco-professioni-regolamentate>

5 Fonte: *Fatti riconoscere! Guida al riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali dei cittadini stranieri*, Provincia di Torino e Università agli studi di Torino, 2007

Ministero dello Sviluppo Economico

Titoli professionali: *Installazione impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto del gas, di sollevamento persone, antincendio, ecc., carrozzeria, meccanica e motoristica, elettrauto, gommista, facchinaggio e movimentazione merci, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.*

Per l'esercizio in Italia delle suddette attività è necessario il provvedimento di riconoscimento di titoli di qualificazione e formazione professionale.

Per ottenere il riconoscimento di questi titoli è molto importante avere un'esperienza professionale nel settore, acquisita nel proprio Paese di provenienza e attestata da documenti di fonte pubblica, o acquisita in Italia e documentata con una semplice auto-dichiarazione.

Gli esiti positivi, in caso di accoglimento della domanda, possono essere:

- riconoscimento immediato del titolo;
- necessità di superare un esame integrativo e/o un periodo di tirocinio quale misura integrativa.

È necessaria una conoscenza di base della lingua italiana, accertata anche grazie alla relazione personale che si instaura con gli uffici ministeriali.

N.B. Per le attività di somministrazione di cibi e bevande la richiesta deve essere rivolta direttamente alla Camera di Commercio del luogo in cui si vuole aprire l'attività, con una domanda di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC). La Camera di Commercio si rivolge poi al Ministero che effettua il riconoscimento o lo nega: non può invece in tal caso imporre misure compensative, quali esami o periodi di tirocinio. Per la Regione Piemonte il 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la legge regionale n. 38/2006 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per vedere i requisiti richiesti si può consultare il sito della Camera di Commercio di Torino alla pagina http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=7207

Dove rivolgersi:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Assicurazioni e Servizi – Ufficio B4, Registro delle Imprese

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Tel: 06484480 Fax: 06483691

È possibile scaricare una guida con le istruzioni al riconoscimento dei titoli di studio dall'indirizzo:

http://www.attivitaprodottive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpVdJYaq.pdf

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Titoli professionali: *competenza esclusiva per estetisti e attività relativa a servizi domestici; tutte le qualifiche professionali per il cui accesso o esercizio della professione è necessario il possesso di un titolo conseguito ai sensi della Legge 845/78 o della Legge 56/87.*

Il riconoscimento di questi titoli professionali può essere subordinato al superamento di misure compensative, tra cui una prova teorica o pratica organizzata dagli Uffici competenti della Provincia e da svolgere presso le agenzie formative di riferimento. Può inoltre essere previsto un periodo di tirocinio, della durata tra i tre e i sei mesi.

Dove rivolgersi:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale per le Politiche l'orientamento e la Formazione - Div. I

Via Forno, 8 - 00195 Roma

tel. 06/46834985 centralino 06/46831

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta il sito Web:

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/euopalavoro/sezionecittadini/formarsi/riconoscimento-titoli/>

Ministero della Giustizia

***Titoli professionali:** agente di cambio, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario, agrotecnico, agrotecnico laureato, assistente sociale specialista, assistente sociale, attuario, attuario junior, avvocato, biologo, biologo junior, chimico, chimico junior, dottore commercialista, consulente del lavoro, geologo, geologo junior, geometra, geometra laureato, giornalista, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell'informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell'informazione junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche, ragioniere e perito commerciale, revisore contabile, tecnologo alimentare, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale, perito industriale laureato.*

Dove rivolgersi:

Ministero della Giustizia

Settore Internazionale Reparto II - Ufficio III

Direzione Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta il sito Web: <http://www.giustizia.it/giustizia/>

Ministero della Salute

***Titoli professionali:** farmacista, medico chirurgo, psicologo - psicoterapeuta, odontoiatra, veterinario, assistente sanitario, dietista, educatore professionale, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, infermiere pediatrico, logopedista, Massaggiatore capo bagnino, odontotecnico, Operatore socio sanitario, ortottista-assistente di oftalmologia, ostetrica, ottico, podologo, pue-*

ricultrice, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale.

Come indicato al seguente indirizzo <http://www.salute.gov.it/servizio/sezUffici.jsp?label=uffici&id=91> (a cui si rimanda vista la complessità della materia e le continue evoluzioni delle normative) coloro che hanno conseguito all'estero un titolo professionale dell'area sanitaria ed intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo.

- Per una ricerca analitica per profilo professionale consultare <http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/professioniSanitarie.jsp>
- Per l'elenco delle professioni e i relativi decreti legislativi si rimanda al seguente indirizzo <http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInternaNoMenuSec.jsp?id=91&menu=elenco&lingua=italiano>
-

La procedura di riconoscimento di un titolo è diversa a seconda che il possessore del titolo sia:

- cittadino dell'Unione Europea
- cittadino non comunitario

Cittadini UE

I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

La procedura è **diversificata** a seconda delle professioni:

1. Per le professioni di **medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoiatra, infermiere** e **ostetrica**, si veda al seguente indirizzo <http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=101&menu=riconoscimento>
2. Per tutte le **altre professioni**, gli interessati dovranno compilare il **MODELLO B** e presentare i documenti dell'**ALLEGATO B** (per Modello B e l'Allegato B vedi negli allegati al presente documento)

Cittadino non UE

La procedura di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari si applica anche quando il titolo è stato già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea, pur tenendo in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite.

Per informazioni sui titoli non UE <http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=102&menu=riconoscimento>

Per altre Informazioni consultare
<http://www.cimea.it/>

Casi particolari

Operatori socio Sanitario

Per esercitare la professione di Operatore socio sanitario gli interessati, sia comunitari che non comunitari, devono rivolgersi alla Regione o Provincia autonoma nella quale risiedono o dove intendono esercitare la professione, come previsto dall'art. 13 dell'accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2001

Professione	Riferimenti normativi Profilo
Operatore socio-sanitario	Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

Infermieri e Tecnici sanitari di radiologia medica

Per le categorie di infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Province è necessario inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici regionali competenti: Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte, P.A. di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, P.A. di Trento, Toscana.

In Piemonte

Per richiedere il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di INFERMIERE O TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (conseguito in un Paese non comunitario da cittadini sia comunitari che non comunitari) necessario per svolgere la professione sul territorio piemontese gli interessati devono rivolgersi ai seguenti sportelli autorizzati a ricevere la documentazione necessaria.

Per la Provincia di Torino	Ospedale Amedeo di Savoia – Palazzina Denis Corso Svizzera n.164 10100 – Torino Tel. 011. 43 93 742 oppure 011 43 93 778 Ricevimento Pubblico: martedì e giovedì ore 9-13 Referente: Sig. CILENTI
Per la Provincia di Novara	Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P) Via dei Mille n. 2 28100 NOVARA tel. 0321 – 374530 - tel: 0321 374579 Ricevimento Pubblico: il 2° e il 4° martedì del mese dalle 8,30 alle 10,30 Referente: sig. Moutabit Abdelkader
Per la Provincia di Alessandria	S.C. Medicina Legale c/o Poliambulatorio “Patria” - 1° piano Via Pacinotti n. 38 15100 – ALESSANDRIA tel. 0131 307466 – fax 0131 307467 Ricevimento pubblico: mercoledì dalle 10,00 alle 11,00
Per la Provincia di Cuneo	Ufficio O.S.R.U Via Carlo Boggio 12100 – CUNEO n. 12 .tel. 0171 – 450292 – 0171 450274 Ricevimento pubblico: martedì dalle 10,00 alle 12,00 Referente: sig.ra Claudia BERGIA
Per le Province di Biella, Vercelli, Asti, Verbano-Cusio- Ossola (VCO)	In queste Province non è presente uno sportello dedicato quindi gli interessati possono rivolgersi o allo sportello dell’Amedeo di Savoia (Provincia di Torino) o allo sportello della Provincia più vicina.

La documentazione di cui sopra viene inoltrata dagli sportelli preposti all’ufficio regionale competente presso l’Assessorato alla Sanità – Direzione Sanità - Settore - Politiche delle Risorse Umane Dipendenti e Convenzionate con il SSR - C.so Regina Margherita, 153 Bis - 10122 Torino funzionario (referente Signora CIRILLO Pasqua – tel. 011 4322353): in seguito

alla verifica della regolarità della documentazione/certificazione allegata e della presenza dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento, il funzionario trasmette copia della documentazione al Ministero della Salute, in caso contrario respinge la pratica inviando una nota esplicativa all'interessato.

Il Ministero della Salute, entro 90 giorni, emette il Decreto di riconoscimento e lo trasmette alla Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità – Direzione Sanità - Settore - Politiche delle Risorse Umane Dipendenti e Convenzionate con il SSR: il funzionario incaricato (Signora CIRILLO Pasqua – tel. 011 4322353) contatta l'interessato e previo appuntamento restituisce tutta la documentazione originale, nonché il suddetto Decreto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titoli professionali: guida alpina, maestro di sci, professioni sportive.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport è competente per il riconoscimento di titoli professionali stranieri per l'esercizio in Italia di professioni sportive ai sensi del decreto legislativo D.lgs. 206/2007.

Per informazioni rivolgersi a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport

Via del Corso n. 184 (Galleria RAS) - Scala B - 00186 Roma

Tel: 06.6779.3090

Fax: 06.6779.3955

e-mail: ufficiospport@governo.it

Sito: <http://www.sportgoverno.it/chi-siamo/competenze-e-referenti/titoli-stranieri-abilitanti.aspx>

Collegio Regionale Guide Alpine Piemonte

Via Grattoni, 7 - 10121 Torino

Tel. 0115171628

Fax 0115171628,

e-mail: segreteria@guidealpinepiemonte.it

Sito: <http://www.guidealpinepiemonte.it/it/home.htm>

Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte

Via Grattoni, 7 - 10121 Torino

Tel. 011 5619261

Fax 011 5162975

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alla 17:45

e-mail: info@maestriscipiemonte.it

Sito: <http://www.maestriscipiemonte.it/>

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titoli professionali: guida turistica, accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è competente per le attività che riguardano il settore turistico (es. guida turistica) ed anche per le professioni di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, se le Regioni non hanno individuato l'autorità competente a pronunciarsi.

Per informazioni rivolgersi a:

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma

Tel: 067732306 -

Fax:06 77208254

Sito: http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_regolamento.html

Regione Piemonte

Direzione regionale Turismo, Sport e Parchi

Via Avogadro, 30 - 10121 Torino

Tel 011.4321502

Fax 011.43212440

Sito:<http://www.regione.piemonte.it/turismo/modulistica/professioni.htm>

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, vista la complessità della materia e la continua evoluzione della regolamentazione nazionale, regionale e delle deleghe si segnalano anche i seguenti siti sui quali viene regolarmente aggiornata la documentazione:

- Regione Piemonte – Standard Formativi: <http://www.regione.piemonte.it/formaz/competenze/allegati.htm>
- Provincia di Torino - Riconoscimento corsi di formazione professionale: <http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/riconoscimento>

Sitografia utilizzata per titoli professionali

<http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm>

<http://www.provincia.torino.it/sportellosociale/immigrazione/si09>

http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=7207

http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpVdJYaq.pdf

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezionecittadini/formarsi/riconoscimento-titoli/>

www.giustizia.it

<http://www.ministerosalute.it/professionisanitarie/paginaMenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano>

http://www.governo.it/Presidenza/strutture_funzioni.html

<http://www.ministerosalute.it/professionisanitarie/paginaInterna.jsp?id=101&menu=riconoscimento>

<http://www.enaiprimini.org/content/download/664/6423/file/Riconoscimento%20dei%20titoli%20professionali.%20Link%20utili.doc>

Inoltre per approfondimenti è possibile visitare i seguenti siti internet dove vi sono informazioni sul riconoscimento della qualifica professionale (non disponibile in italiano):

- Direzione generale (DG) del Mercato interno e dei servizi della Commissione europea: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
- Lista dei punti di contatto nazionali negli Stati membri, Stati dello Spazio Economico Europeo e Svizzera: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/index.htm#eea
- La guida "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali" disponibile nelle lingue ufficiali: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#User_Guide.
- Il portale "La tua Europa-Cittadini": http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/work/jobseeker/qualifications-for-employment/index_en.htm?profile=0#
- Per difficoltà nell'esercizio dei diritti nell'Unione europea, ci si può rivolgere anche al Servizio di orientamento per i cittadini, in cui gli esperti legali del servizio esamineranno la domanda e offrono consulenza entro otto giorni lavorativi, nella lingua richiesta, per telefono o e-mail. Il servizio di orientamento per i cittadini può essere contattato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm

A completamento delle informazioni sul riconoscimento dei titoli di studio acquisiti in un paese straniero di seguito riportiamo alcune informazioni relative al riconoscimento della laurea anche se non direttamente attinenti all'ambito di formazione professionale.

RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA

Il riconoscimento delle lauree o titoli universitari conseguiti all'estero avviene per competenza delle singole Università degli studi e con proprie modalità.

Documentazione di massima richiesta per il riconoscimento della laurea o titolo universitario:

- Domanda di equipollenza
- Cittadinanza Comunitaria (per i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea e dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Confederazione Elvetica, i cittadini della Repubblica di San Marino)

I rifugiati politici seguono le norme previste per i cittadini comunitari.

Il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (più coniugi e figli), seguono le norme previste per i cittadini comunitari:

- Certificato di cittadinanza italiana o decreto di naturalizzazione (per i cittadini non appartenenti all'unione europea)
- Titolo di studio in originale o copia autenticata rilasciato dalla scuola straniera
- Traduzione in lingua italiana del titolo di studio certificata conforme dall'Autorità diplomatica o Consolare italiana presso il paese in cui è stato conseguito il titolo.
- Dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare italiana presso il paese di provenienza (chiarisce la posizione giuridica della Scuola che ha rilasciato il titolo, la durata, l'ordine e grado del titolo di studio conseguito rispetto all'ordinamento scolastico vigente in quel paese)
- Atti e documenti che dimostrino la conoscenza della Lingua Italiana ai fini dell'esenzione della prova integrativa di Lingua Italiana (attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l'uso e l'espressione della lingua italiana durante il lavoro)
- Traduzione in lingua italiana certificata e conforme dall'Autorità diplomatica o Consolare italiana presso il paese in cui è stato conseguito il titolo, dei programmi effettivi e sostanziali delle materie studiate
- Curriculum degli studi redatto e firmato dal richiedente distinto per anni scolastici con l'esito favorevole degli esami finali
- Eventuale altri titoli di studio tradotti in lingua italiana che si ritengono utili all'integrazione del titolo di studio per cui si chiede l'equipollenza.

Per quanto riguarda l'università degli studi di Torino, le indicazioni per il riconoscimento del titolo di studio sono contenute nel Decreto Rettorale n. 1069 del 29.11.2005:

Documentazione per il riconoscimento della laurea

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare al competente ufficio:

- a) domanda di riconoscimento del titolo accademico straniero per un determinato titolo accademico rilasciato dall'Università di Torino, in bollo, e indirizzata al Magnifico Rettore, con indicazione del recapito a cui inviare comunicazioni.
- b) originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui è stato conseguito o fotocopia autenticata per i cittadini comunitari
 - originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) che si intende far riconoscere o
- c) copia autenticata per i cittadini comunitari
 - originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami universitari, con le ore e i voti, rilasciato dalla università straniera
 - programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero, contenente una dichiarazione dell'Università che attesti il nominativo e gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati
 - due fotografie (di cui 1 autenticata nel caso di studenti extracomunitari residenti all'estero)
 - documento di identità e permesso di soggiorno
 - ricevuta del pagamento del diritto fisso di cui all'art. 8
- d) Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, che deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. I candidati che si trovino in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.
- e) I documenti di cui alle lettere b) c) d) e) devono essere muniti di legalizzazione consolare – salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni Internazionali – apposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Il richiedente può presentare la domanda di riconoscimento con allegata documentazione nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile di ogni anno, oppure dal 1° maggio al 31 maggio di ogni anno con l'applicazione della prevista sanzione amministrativa.

I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non-comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30.07.2002, n. 189, presentano tutta la documentazione direttamente alla Sezione Affari Generali oppure tramite spedizione postale.

I cittadini non comunitari residenti all'estero e non equiparati ai comunitari presentano tutta la documentazione tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. Le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali si presentano nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso, quando previsti. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in presenza di accordi bilaterali che prevedono l'equipollenza fra titoli.

Effettuato il controllo amministrativo, la Sezione Affari Generali provvede a consegnare alla Commissione competente, per il tramite della Presidenza di Facoltà, tutta la documentazione affinché possa essere esaminata. La documentazione verrà esaminata dalla Commissione competente che ogni anno ciascuna Facoltà nomina per ogni corso di studio. Il Consiglio dei Facoltà deve pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento entro il termine massimo del 1° giugno, per consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Esito della domanda di riconoscimento

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo straniero si può concludere con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale del titolo:

- in caso di riconoscimento totale, allo studente sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero;
- in caso di riconoscimento parziale, allo studente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero. L'ammissione è determinata dal numero di crediti riconosciuti e secondo i criteri fissati dal Regolamento Didattico di Facoltà conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

La Sezione Affari Generali deve provvedere a comunicare al richiedente l'esito della domanda, entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda, per consentire nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui non si riscontri equipollenza piena del titolo, di immatricolarsi anche a corsi ad accesso programmato nel rispetto dei termini previsti dai bandi stessi.

In ogni caso, il diniego del riconoscimento totale del titolo straniero, va debitamente motivato dalla Commissione e dal Consiglio di Facoltà, con anche l'indicazione dei termini di legge e delle autorità contro cui è possibile presentare ricorso.

Riferimenti utili:

[Università degli studi di Torino – Ufficio Studenti stranieri](#)

Studenti Stranieri

Vicolo Benevello, 3A (I piano) - 10124 Torino

Tel.: +39 0116704498/99 Fax: +39 0116704494

E-mail: segrstu.stranieri@unito.it

Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00 martedì, mercoledì, giovedì anche 13.30 - 15.00

Sitografia utilizzata per la LAUREA:

www.studiare-in-italia/studentistranieri/1-2.html

www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti2/studenti_stranieri9

<http://orienta.polito.it/>

www.studiare-in-italia/studentistranieri/1-2.html

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti2/studenti_stranieri9

NORMATIVA DI RIFERIMENTO per il RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO E DELLE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE ALL'ESTERO

(esclusi i titoli professionali abilitanti all'esercizio delle professioni)

Il quadro normativo italiano deve inserirsi in un contesto normativo europeo e, questo, a sua volta, deve essere collocato nell'ambito del diritto internazionale.

A livello internazionale:

- a) Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con legge 21 novembre 1980, n. 965;
- b) Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d'Europa e della Regione europea dell'Unesco), firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148.

A livello europeo:

- a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
- b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che integra la precedente.

A livello italiano:

Quanto alla normativa italiana, vengono in evidenza, sia il Decreto legislativo 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e il suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) sia da un lato, la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie e, dall'altro, gli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Più precisamente occorre ricordare:

- a) legge 21 novembre 1980, n. 965, di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976;
- b) legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997;
- c) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;
- d) decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della Direttiva 92/51/CEE;
- e) legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005), limitatamente agli articoli 12 e 13.

- f) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)
- g) gli specifici accordi stipulati tra l'Italia e i seguenti paesi: Argentina, Cina, Francia, Germania, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, San Marino, Spagna, Svizzera

ed ancora:

- a) Art. 38 del D.lgs. n.165/01
- b) Art. 12 della L. n. 29/06
- c) Art. 192 del D.Lgs. n.297/94
- d) Art. 382 del D.Lgs. n.297/94

Per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ai sensi degli art. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386 D.Lgs. 297/94 continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate a seguito dell'art.5 della legge 153/71:

- D.l. 20 febbraio 1973
- D.M. 20 giugno 1973
- D.M. 1 febbraio 1975
- D.M. 20 luglio 1978
- D.M. 2 aprile 1980
- D.l 9 luglio 2009

Circolari:

- n. 280 (prot.3630 /72-1) del 14 novembre 1978
- n.172 (prot.4635/72-1) del 13 giugno 1980
- n.264 (prot.5881/72-1) del 6 agosto 1982
- n.131 (prot.5522/72-1) del 15 maggio 1990

Solo i cittadini comunitari possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio.

Per cittadini comunitari si intende i cittadini dei paesi dell'Unione Europea (U.E.): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria.

Paesi europei equiparati all'U. E.: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.

Possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio anche i titolari della status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3° comma, art. 26 del D. lgs 251/2007).

SITOGRAFIA utilizzata per la normativa

<http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=115>

<http://www.lineaamica.gov.it/node/708>

<http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html>

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/riconoscimento.shtml

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2000/cm132_00.shtml

<http://www.k-kommunika.ch/lavoro-traduttore/traduzione-giurata.html>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

*Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per
l'Autonomia Scolastica*

- Ufficio Sesto

Si ritiene opportuno fornire alcune informazioni sulle modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane, degli studenti che abbiano effettuato i loro studi all'estero, oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia, nonché le istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri.

PARTE PRIMA

Iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario

- A) Studenti provenienti da scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento
v. *D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 n.1 e 2*
- B) Studenti provenienti da scuole non italiane all'estero
v. *D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 e 379*

In tutti e due i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta. Il Consiglio di classe deciderà sull'ammissione dell'alunno ed in quale classe inserirlo.

Si rammenta che (DPR 31.8.1999, N. 394 – Art. 45):

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Si suggerisce di iniziare le pratiche con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Documentazione richiesta:

1. Domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico;
2. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:
 - traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatico-consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;
 - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
 - dichiarazione di valore "in loco", ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra).
4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana;
5. Elenco dei documenti presentati.

A questa documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane.

PARTE SECONDA

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

v. Art. 13 della L. 29/1/06, n. 29, che modifica il D. Leg. vo 16.4.1994, n. 297, Titolo IX, Capo I, Art. 379.

v. 3° comma dell'Art. 26 del D. Leg.vo 19.11.07, n. 251

I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria, possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità qui elencate:

Documentazione richiesta:

1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato degli Studi) (v. modello)
2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
 - traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
 - legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l'atto;
 - dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.
3. Certificato di cittadinanza europea;
4. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia.

Tale curriculum, redatto e firmato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.

Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.
5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.

6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).
7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

N.B.

Per "Rappresentanza diplomatico-consolare competente" si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli;

Ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.

Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).

Attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria e Licenza Media

- Lo studente che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 5 anni di scuola può ottenere l'equipollenza con il conseguimento dell' attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria e Licenza elementare italiana.
- Lo studente che abbia i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 8 anni di scuola può ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza media).

I documenti richiesti sono gli stessi elencati sopra.

Domanda di equipollenza

(Fac – simile)

Il/La sottoscritto/a..... a
il.....trovandosi nella condizione di
chiede ai sensi dell'art. 13 della L. 29/06, l'equipollenza al diploma di
..... (indicare: attestato conclusivo del ciclo di
istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e
diploma di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente titolo finale di
studio straniero
Conseguito nell'anno..... (aggiungere "come candidato privatista"
qualora il titolo sia stato conseguito in quella condizione) presso la Scuola
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che

- in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita
equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata
domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;

-di essere in possesso della cittadinanza europea;

-di aver trascorso all'estero, in qualità di i seguenti
periodi e di avere la seguente residenza
..... e il seguente recapito (no. tel.) al quale desidera
ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Il/La sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione
necessaria al più presto possibile.

Data

Firma del richiedente
(o del genitore esercente la patria potestà,
nel caso di minorenni)

N.B.:

La domanda va presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato
agli Studi).

PARTE TERZA

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia

v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Art. 382)

Comma 1 - I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni dell'Art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione superiore. Condizione: l'iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

Comma 2 - Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rilascia un "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni del comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 266 del D. Leg.vo 297/94.

Comma 3 - La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall'Ufficio Scolastico Provinciale a cui l'interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare italiana da cui risulta che l'interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari.

Modalità per la richiesta di "nulla-osta"

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti, per ottenere il "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano, devono presentare un'apposita domanda (si allega modello fac – simile), al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica – Ufficio 6° prima dell'inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.

Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di "nulla osta" può essere presentata dall'interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
2. Attestato di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura civile.
La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare italiana competente.
3. Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto 2.
4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero in Italia, con traduzione ufficiale (v. sopra).
5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici.
Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e, nel caso si tratti di un minorenni, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il "nulla osta" è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola.

Il "nulla osta" ha come unico scopo quello di verificare:

- a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all'estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrispondente, secondo le disposizioni della legge;
- b) la scuola straniera in Italia fa parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata all'estero;
- c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autorizzata al funzionamento in Italia ai sensi del *D.P.R. 18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40)*, o è stata esplicitamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano.

Il "nulla osta" deve essere allegato alla domanda di equipollenza da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato) per il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia (ai sensi del *D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, art.382, comma 3 – ex legge 15.3.1986, n.69*).

Modello di domanda di “nulla-osta”

(Fac – simile)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per
l’autonomia scolastica
Ufficio 6°
Viale Trastevere 76 A - 00153 ROMA

Il/La sottoscritto/a nat. a..... il
trovandosi nelle condizioni di (cittadino italiano residente o che ha
risieduto all’estero per motivi di lavoro / professionali) oppure congiunto di
..... (indicare rapporto di parentela), proveniente dalla scuola
..... (denominazione, località, Paese), chiede ai sensi dell’art. 382
D.L.vo 16.4.94, n.297 il nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola
..... (denominazione, indirizzo), classe

Il /La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di aver trascorso all’estero per motivi di lavoro /professionali propri o (se
congiunto) di (indicare rapporto di parentela), i seguenti
periodi
- di avere la seguente residenza.....ed il seguente recapito
..... al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla
presente domanda.

Data

Firma del richiedente
(o del genitore esercente la patria potestà,
nel caso di minorenni)

PARTE QUARTA

International Baccalaureat (IB)

La “International Baccalaureat Organization “ (IBO) fu fondata a Ginevra nel 1968 e, in quanto organizzazione senza scopo di lucro per l’educazione ha elaborato i programmi didattici che sono alla base dei certificati IB.

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l’iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l’idoneità alla penultima classe dell’Istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all’11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel mondo che sono autorizzate ad offrire i tre programmi previsti International Baccalaureat Organization: “Diploma Programme “ (DP), “Middle Years Programme” (MYP), “Primary Years Programme” (PYP).

Il **DP** consiste in un corso di studi pre-universitari di due anni (disponibile in inglese, francese e spagnolo) che in genere permette a studenti molto motivati di scuole secondarie di adempiere anche ai presupposti dei vari sistemi nazionali di educazione secondaria e porta al conseguimento dell’IB, il quale dà accesso senza ulteriori esami a più di 1000 università in ca. 47 paesi.

I diplomi finali delle scuole britanniche (“St.George’s British International School”, “The New School” di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino), del Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l’iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall’Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all’Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figura comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

I cittadini dell'Unione Europea in possesso di un titolo di studio che intendano partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell'art. **38 del D.Leg.vo 165/200**. (v. allegata domanda).

Articolo 38 D.Leg.vo 295/01, 1° comma
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. *I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.*

2. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.*

3. *Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equipollenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.*

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.P.P.A. – Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

(1) _____

Oggetto: **richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001.**

Il/la sottoscritto/a

nato/a il _____ a _____
di cittadinanza

residente a _____ in Via _____

telefono _____ fax _____

e-mail _____

chiede, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l'equivalenza del proprio:

titolo di studio⁽²⁾

rilasciato da⁽³⁾

in data

dovendo partecipare a:

(4) _____

Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data

Firma

Si allegano, per il dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Per Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si allegano seguenti documenti

:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁽⁵⁾ e legalizzato⁽⁶⁾ con allegata dichiarazione di valore;⁽⁷⁾
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione;⁽⁸⁾
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

⁽¹⁾ indicare la Direzione Generale competente (per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, ovvero per l'Università

⁽²⁾ indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.)

⁽³⁾ indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

⁽⁴⁾ indicare il concorso a cui si intende partecipare e l'amministrazione che lo ha bandito

⁽⁵⁾ Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.

⁽⁶⁾ La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la [Dichiarazione di valore in loco](#). Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la [Dichiarazione di valore in loco](#). Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:

1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure

2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

⁽⁷⁾ La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

⁽⁸⁾ tale certificazione deve essere rilasciata dall'Università o dalla Scuola.

Riferimenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento tel. 06-68997453-7470
E - mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it
Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università
(per i titoli di studio a carattere accademico)
Tel. 06-97727450
Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del
sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica - Ufficio 6°
(per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di
secondo grado)
Tel. 06-58493632 – Fax 06-58492882
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

I cittadini dell'Unione Europea in possesso di un titolo di studio, conseguito in ambito europeo, che intendano partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 38 e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. **12 della L. n. 29/06**. (v. allegata domanda).

Art. 12. (Legge 29/06)

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)

1. *Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.*

2. *La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.*

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti
del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia
scolastica – Uff. VI
V.le Trastevere, 76/A
00153 Roma

Al ⁽¹⁾ _____

Oggetto: **richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 12 della
legge 29/1/06, n. 29.**

Il/la sottoscritto/a

nato/a il _____ a _____
di cittadinanza

residente a _____ in Via _____

telefono _____ fax _____

email _____

chiede, ai sensi dell'art. 12 della legge 29/1/06, n. 29, l'equivalenza del proprio

titolo di studio _____
rilasciato da⁽²⁾ _____

in data

dovendo partecipare a:

⁽⁴⁾ _____

Chiede, inoltre, che il relativo parere di equivalenza venga inviato al seguente
indirizzo:

Data

Firma

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁽⁵⁾ e legalizzato⁽⁶⁾ con allegata dichiarazione di valore;⁽⁷⁾
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione;⁽⁸⁾
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

⁽¹⁾ indicare l'Ente, Amministrazione che ha bandito il corso o il concorso;

⁽²⁾ indicare il titolo di studio;

⁽³⁾ indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

⁽⁴⁾ indicare il corso o concorso a cui si intende partecipare

⁽⁵⁾ Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.

⁽⁶⁾ La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la [Dichiarazione di valore in loco](#). Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la [Dichiarazione di valore in loco](#). Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:

1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure

2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

⁽⁷⁾ La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

⁽⁸⁾ tale certificazione deve essere rilasciata dalla Scuola.

Riferimenti:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica - Ufficio 6°

(per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado)

Tel. 06-58493632 – Fax 06-58492882 - 0658492416

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

*Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per
l'Autonomia Scolastica*

- Ufficio Sesto

Nota integrativa

A proposito della dichiarazione di valore:

Giova ricordare, per quel che riguarda **i titoli di studio conseguiti nell'ambito dell'U.E.**, che alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante.

Infatti, la P.A. ha l'obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la dichiarazione di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).

La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.. (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

- Ufficio Sesto -

MIUROODGOS prot. n. 2787 /R.U./U
All.: %

Roma, 20 aprile 2011

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
IN LINGUA TEDESCA

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA

AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFF. P.P.A./FAV – SERVIZIO RECLUTAMENTO
Corso Vittorio Emanuele n. 116
00186 - ROMA

OGGETTO: Titoli di studio conseguiti all'estero.

Sono pervenute richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

A riguardo, si rilevano diverse casistiche che si ritiene opportuno esaminare al fine di offrire un quadro puntuale della attuale normativa in materia.

Titolo I

Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

L'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati aderenti all'Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione.

Per "ente responsabile" deve intendersi, ai sensi dell'art.12 della legge n.29/2006:

- Ente con natura giuridica privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art.38 del D.L.vo n.165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici).

La valutazione di tali istanze verrà effettuata da questa Direzione Generale.

Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, trova applicazione l'art.38 del D.L.vo n.165/2001, il quale stabilisce che, sussistendo detti presupposti, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevati ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina.

TITOLO II

Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia da cittadini italiani, dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

L'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297- T.U.- al comma 4, novellato dall'art.13 della legge n.29/2006, prevede che i cittadini italiani, dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.

E' da rilevare che l'articolo 13, comma 1, lettera a), 2), legge n. 29/2006, modificando l'art. 379 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, estende la possibilità ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica di chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia al corrispondente titolo italiano e contemporaneamente abroga il disposto di cui all'art. 380 del menzionato D.Leg.vo 297/94.

La valutazione dei titoli di studio di cui si può chiedere il riconoscimento riguarda quindi i titoli posseduti dai cittadini appartenenti all'Unione Europea, acquisiti sia in Paesi dell'Unione Europea che in Paesi Terzi.

Tale disposizione va riferita alle competenze degli Uffici Scolastici regionali, che, quindi provvederanno di conseguenza.

Si precisa, inoltre, che, allo stato, per cittadini comunitari si intendono i cittadini dei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria; Paesi europei equiparati all'U. E. , Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino; nonché i titolari della status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3° comma, art. 26 del D.L.vo 19.11.07 n. 251).

Si rammenta che alla "dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante".

La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.. (cfr. *Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07*).

Per quanto concerne la documentazione che gli interessati debbono esibire a corredo della richiesta, con particolare riguardo ai programmi delle materie studiate all'estero, si ritiene che possano essere esibiti anche i programmi "contenuti" nei Siti Ufficiali (U.E., Ministeri dell'Educazione o singole istituzioni scolastiche); ciò, soprattutto, per quanto riguarda i rifugiati politici, che potrebbero avere insormontabili difficoltà nel reperimento di tale documentazione nel Paese di origine.

Qualora poi non fosse percorribile anche questa strada, la certificazione verrà rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane che potranno desumere i programmi in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri (C.M. n. 264/82); qualora anche questa eventualità non fosse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta dell'interessato, sulla base anche dell'elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.

TITOLO III

Proseguimento degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri

Per i cittadini comunitari e stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, si rammenta che la materia è regolata dall'art. 192, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94 (tuttora vigente).

Tale articolo prevede che, subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

Giova precisare che, in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.

Si fa presente che indicazioni per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n.2 dell'8 gennaio 2010.

Minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico

Si rammenta che, ai sensi dell'art.45, comma 2, del D.P.R. 394/1994, "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

La circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede che, ai sensi dell'art.26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n.251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

TITOLO IV

Titoli di studio posseduti da cittadini non comunitari

Si rammenta che la vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia.

Pertanto, si segnala che le amministrazioni (pubbliche e private) interessate all'eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente all'eventuale riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata da quei cittadini.

Ciò, ovviamente, in assenza di trattati od accordi internazionali intercorsi con l'Italia che prevedano diverse specifiche disposizioni.

TITOLO V

Soggiorni di studio all'estero

Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all'estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

TITOLO VI

- Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti:

A) Presso scuole straniere in Italia:

Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia (art. 382 D.L.vo 297/94).

L'Ufficio Legislativo, con nota n. 3024 del 14/7/09, ha chiarito che il nulla osta non va richiesto, qualora lo studente abbia frequentato le scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation (I.B.O.) sin dall'inizio del suo percorso scolastico, non avendo mai frequentato scuole in nazioni diverse dall'Italia, infatti:
“una lettura della norma fondata elusivamente sul dato letterale comporterebbe il realizzarsi di ipotesi di disparità di trattamento fra studenti, sia italiani sia comunitari, che

hanno seguito lo stesso percorso di studio sulla base della sola circostanza che mancherebbe il requisito dell'aver iniziato gli studi all'estero. Tale situazione comporta la non conformità della stessa alla Costituzione”.

Pertanto, gli Uffici Scolastici competenti potranno procedere ad eventuali richieste di riconoscimento del titolo straniero, anche in assenza di nulla osta.

B) Presso scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation:

Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra (I.B.O.) – Legge 30 ottobre 1986, n. 738.

Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso scuole iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 legge 738/86, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, è automaticamente equipollente - quindi valido a tutti gli effetti di legge - ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado. Qualora, invece, il diploma sia stato conseguito in una istituzione scolastica non iscritta in tal elenco, il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad un analogo titolo di studio italiano seguendo l'istruttoria prevista per i titoli conseguiti all'estero.

Al riguardo si rammenta che ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 164 del 2/8/2010).

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana (C.M. 19 del 3/3/11).

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

C) Titoli di studio rilasciati da “International School of Trieste” (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994).

Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste, ai sensi dell'art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d'esame di italiano prevista dalla scuola stessa.

I titoli di studio, rilasciati dall'International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di scuola secondaria di secondo grado e consentono l'iscrizione presso gli Atenei italiani.

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Si allega alla presente nota un pro-memoria per una più completa informazione, nonché i modelli di dichiarazione di equipollenza, di “nulla osta” e di domanda ai sensi art. 38 del D.leg.vo 165/01 e art. 12 della L. 29/06.

Il Direttore Generale
Carmela PALUMBO
F.to Palumbo



Provincia di Torino
Assessorato alla Solidarietà
Sociale, Politiche Giovanili,
Sanità e Pari Opportunità



Università degli Studi di Torino
Facoltà di Scienze della Formazione
Servizio di Orientamento e
Placement



Fatti riconoscere!

**Guida al riconoscimento dei titoli di studio
e delle competenze professionali
dei cittadini stranieri**



Comitato
"Oltre il razzismo"

COREP
Consorzio per la
Ricerca e
l'Educazione
Permanente

A.S.G.I.
Associazione per
gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

G.U.S.I.
Gruppo
Universitario di
Studi
sull'Immigrazione

INDICE

PRESENTAZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO

SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

SEZIONE II - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO NON UNIVERSITARI

1. Introduzione
2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio conseguito non in Italia
3. Per potersi iscrivere agli istituti scolastici non universitari
 - 3.1. Scuole medie inferiori
 - 3.2. Scuole medie superiori (licei, istituti tecnici, istituti professionali)
 - 3.3. Corsi di formazione professionale
4. Per potersi iscrivere all'Università (con eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti)
 - 4.1. Cittadini non comunitari residenti all'estero
 - 4.2. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini comunitari residenti in Italia o all'estero, rifugiati politici
5. Per poter svolgere lavori che non richiedono titoli di studio universitari

SEZIONE III - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

1. Introduzione
2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio universitario conseguito non in Italia
 - 2.1. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia
3. Per potersi iscrivere alla laurea magistrale (di secondo livello o biennale o specialistica)
4. Per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione)
5. Per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari

SEZIONE IV - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: ISCRIZIONE A ORDINI, COLLEGI E CONSIGLI PROFESSIONALI

APPENDICI

- A. Diritto allo studio universitario: diritti per chi e per che cosa?
- B. Traduzione asseverata del titolo di studio straniero
- C. Iscrizione al Centro per l'Impiego

PRESENTAZIONE

Nato con l'intenzione di combattere l'esclusione e la discriminazione in ambito lavorativo e scolastico, il progetto **“Riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali degli stranieri”**, si propone di valorizzare le competenze e le capacità acquisite dai cittadini stranieri non comunitari nei loro paesi di origine, favorendo il riconoscimento formale dei titoli di studio.

Con questa guida, realizzata dal Comitato “Oltre il razzismo” in collaborazione con l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.) e il Gruppo Universitario di Studi sull'Immigrazione (G.U.S.I.), e aggiornata in collaborazione con il COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente) speriamo di diffondere la conoscenza delle pratiche amministrative necessarie e di favorire l'esigibilità dei diritti dei cittadini stranieri non comunitari che, volendo ottenere un accesso più equo al mondo del lavoro, vogliono ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio e competenze.

A chi serve questa guida

Questa guida è indirizzata ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio straniero di istruzione superiore (diploma di istruzione secondaria di 2° grado) o universitario, interessati al riconoscimento dei propri titoli di studio.

Cosa troverete in questa guida

Questa guida riporta in modo sintetico informazioni su:

- ▶ procedure e normative riguardanti: il riconoscimento dei titoli di studio stranieri di istruzione superiore o universitario; l'accesso all'istruzione scolastica, professionale e universitaria; i requisiti per l'esercizio delle professioni.
- ▶ gli uffici competenti (recapiti telefonici e indirizzi)

Questa guida dà solo indicazioni di massima riguardo alle normative: troverete, quindi, i riferimenti normativi ma non il testo delle leggi, decreti, ecc. La presente versione aggiornata è disponibile esclusivamente in versione on-line ed è scaricabile dai siti www.piemonteimmigrazione.it (→pubblicazioni) e www.sciform.unito.it (→ Job Placement → Centro di documentazione).

Questa guida è aggiornata a giugno 2007. È possibile che nel tempo i dati subiscano delle variazioni. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali errori o cambiamenti nelle informazioni riportate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per poter utilizzare al meglio questa guida chiediti **perché** vuoi ottenere il riconoscimento del tuo titolo di studio. Desideri **continuare a studiare** (iscrivendoti all'Università o ad un corso di formazione professionale), oppure vuoi far riconoscere il tuo titolo **per trovare un lavoro**? È importante saperlo perché le procedure di riconoscimento sono diverse in queste due situazioni e portano a tipi di riconoscimento differenti, che non hanno uguale valore: ad esempio, il riconoscimento effettuato per proseguire gli studi non è utile per svolgere un lavoro.

Se vuoi lavorare dovrai anche valutare, rispetto al tuo titolo di studio ed alle tue esigenze, quale dei possibili percorsi sia meno incerto e dispendioso: per alcuni titoli di studio e in base a certe condizioni (ad esempio, il possesso dell'abilitazione professionale nel Paese di provenienza) i percorsi di riconoscimento possibili sono diversi. Ciascuno di questi percorsi comporta tempi di attesa e di impegno (finanziario, di studio, ecc.) differenti. Ti consigliamo quindi di valutarli tutti e di informarti personalmente negli uffici competenti sui tempi e sugli impegni richiesti nel tuo caso personale, per poter così decidere il percorso più adeguato alle tue esigenze.

Se il tuo interesse è inserirti nel mondo del lavoro tieni presente che il riconoscimento del tuo titolo di studio può essere necessario oppure no: ciò dipende dalle richieste dell'azienda in cui lavorerai. In alcuni casi (ad esempio in alcune aziende informatiche) un cittadino non comunitario con un diploma tecnico-professionale o con una laurea straniera può trovare impiego semplicemente presentando il proprio curriculum vitae e dimostrando le proprie competenze; può a volte essere anche richiesta la "traduzione asseverata" del titolo (vedi appendice C). In altri casi invece, per svolgere determinati lavori, la legge italiana richiede un titolo regolarmente riconosciuto (ad esempio, senza il titolo riconosciuto e l'iscrizione all'Albo, i medici e gli infermieri non possono lavorare, gli architetti e gli ingegneri non possono firmare progetti). Noi ti consigliamo comunque di intraprendere il percorso del riconoscimento del tuo titolo, perché potrai avere maggiori tutele e diritti.

SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Il quadro normativo italiano si inserisce nel contesto normativo dell'Unione europea; questo, a sua volta, va a collocarsi nell'ambito del diritto internazionale.

A livello internazionale occorre tenere presente:

- a) la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con legge 21 novembre 1980, n. 965;
- b) la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d'Europa e della Regione europea dell'Unesco), firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148 (i testi della Convenzione e della legge di ratifica sono consultabili all'indirizzo web http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm)¹.

A livello dell'Unione europea rilevano le seguenti direttive:

- a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
- b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che integra la precedente.

Quanto alla normativa italiana, vengono in evidenza, sia il Decreto legislativo 286/98 e il suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) sia da un lato, la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie e, dall'altro, gli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Più precisamente occorre ricordare:

- a) legge 21 novembre 1980, n. 965, di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976;
 - b) legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997
 - c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;
 - d) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della Direttiva 92/51/CEE;
- gli specifici accordi stipulati tra l'Italia e i seguenti paesi: Argentina, Cina, Francia, Germania, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, San Marino, Spagna, Svizzera (informazioni più approfondite relative ai singoli accordi sono consultabili all'indirizzo web: http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_94_116.asp);
- e) legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005), limitatamente agli articoli 12 e 13.

¹ Nei rapporti con gli Stati esteri che non hanno ratificato la Convenzione di Lisbona restano in vigore:

- la Convenzione Europea relativa all'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'istruzione universitaria, firmata a Parigi il 11.12.1953 e ratificata in Italia con legge 19 luglio 1956, n. 901;
- il Protocollo aggiuntivo alla predetta Convenzione, firmato a Strasburgo il 3.6.1964 e ratificato in Italia con legge 3 giugno 1966, n. 444.

SEZIONE II - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO NON UNIVERSITARI

1. Introduzione

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio non universitari può essere richiesto:

- a) per potersi iscrivere a un istituto di istruzione non universitario (scuola media inferiore o scuola media superiore) o a corsi di formazione professionale;
- b) per potersi iscrivere all'Università;
- c) per poter svolgere un lavoro che non richiede un titolo di studio universitario.

2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio conseguito non in Italia

Per quanto riguarda il **riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza)** del titolo di studio conseguito non in Italia i cittadini stranieri interessati possono presentare una domanda tramite l'Ufficio studenti del Consolato.

I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio sono:

- a) **diploma o certificato** in originale o debitamente reso ufficiale;
- b) **traduzione** del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale.

3. Per potersi iscrivere agli istituti scolastici non universitari

Il presente paragrafo illustra le modalità attraverso le quali è possibile iscriversi alle scuole medie inferiori e alle scuole medie superiori.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale possono richiedere l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Inoltre è consentita l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tali casi, ove non vi siano stati accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

3.1. Scuole secondarie di I grado (già scuole medie inferiori)

Per iscriversi alla prima classe è necessario aver terminato la scuola primaria (ex scuola elementare) in Italia oppure possedere un titolo equivalente conseguito nel Paese d'origine.

I documenti necessari all'iscrizione sono:

- a) il certificato delle vaccinazioni obbligatorie;
- b) il certificato di nascita;
- c) la documentazione delle valutazioni scolastiche ottenute nel paese di origine.

L'iscrizione avviene d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica del minore. L'iscrizione può essere disposta per classe diversa, sulla base di determinazioni adottate dal collegio dei docenti tenendo conto del diverso ordinamento degli studi, della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto.

3.2. Scuole secondarie di II grado (già scuole medie superiori: licei, istituti tecnici, istituti professionali)

Gli stranieri in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere all'estero possono chiedere l'iscrizione in una scuola media superiore italiana presentando domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta.

Sono necessari i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a quella di chi ha seguito il normale corso di studi previsto in Italia;
- b) titolo di studio conseguito in scuole estere, legalmente riconosciuto presso l'Ufficio studenti del Consolato;
- c) adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per la classe cui si richiede

l'iscrizione (è possibile che sia richiesto il superamento di apposite prove).

Ogni decisione, in ordine all'accettazione della domanda e all'eventuale esperimento di prove, è rimessa alla decisione del Consiglio di classe.

3.3. Corsi di formazione professionale

Non c'è una normativa chiara che indichi i requisiti necessari per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale. In genere gli enti di formazione professionale richiedono la **dichiarazione di valore** del titolo rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui esso è stato conseguito e la **traduzione asseverata** del titolo di studio straniero (vedi Appendice B). Per alcuni corsi gli Enti di formazione consentono di produrre in alternativa al titolo di studio conseguito in un Paese non comunitario il diploma di licenza media, che può essere conseguito in Italia successivamente all'inizio del corso di formazione professionale, ma entro il termine di quest'ultimo.

Per informazioni sui corsi di formazione professionali in Piemonte: www.sinfod.net

4. Per potersi iscrivere all'Università (con eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti)

Il presente paragrafo illustra le procedure per l'immatricolazione all'Università di:

- a) cittadini non comunitari residenti all'estero;
- b) cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- c) cittadini comunitari residenti in Italia o all'estero (sono equiparati i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- d) rifugiati politici.

Maggiori informazioni, unitamente ai moduli per la presentazione delle domande, sono reperibili all'indirizzo web:

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos_cf2.htm

4.1. Cittadini non comunitari residenti all'estero

La domanda di iscrizione va presentata alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza nel periodo compreso tra maggio e giugno di ogni anno (per l'anno accademico 2007/2008 tra il 2 maggio e il 4 giugno).

Possono presentare la domanda:

- i cittadini non comunitari non residenti in Italia che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero di cui al documento consultabile all'indirizzo web: http://www.miur.it/UserFiles/studentistranieri_2007_2008/allegato1_2007_2008.pdf. La

domanda deve essere limitata a un solo corso di laurea scelto tra i corsi per i quali le singole Università riservano uno specifico "contingente" di posti (consultabile all'indirizzo web <http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2007/>);

- i cittadini non comunitari non residenti in Italia che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso le scuole italiane all'estero (l'elenco è consultabile all'indirizzo web: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1595Allega_cf2.htm). La domanda deve essere limitata a un solo corso di laurea, ma per costoro non vale il limite del "contingente" di posti previsto dalle singole Università.

Alla domanda, da compilarla in duplice copia, deve essere allegata la seguente documentazione (i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana):

- a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo (tale titolo può essere presentato entro il 31 luglio da coloro che stanno frequentando l'ultimo anno di scolarità e devono ancora sostenere gli esami finali);
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità o si

richieda abbreviazione di corso per aver già sostenuto determinati esami nel Paese di provenienza (in quest'ultimo caso il certificato dovrà specificare il **piano di studi** universitario - indicante le **materie** seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli **esami** sostenuti con rispettiva **votazione** - ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi), ovvero titolo postsecondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario;
d) due fotografie.

Le Rappresentanze italiane provvedono a trasmettere le domande di iscrizione alle Università italiane e, dal 10 agosto (per l'anno accademico 2007/2008), sono pubblicizzati presso le sedi delle Rappresentanze gli elenchi delle domande accolte e di quelle non accolte.

Salvo eccezioni, l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di lingua italiana (per l'anno accademico 2007/2008 si terrà il 3 settembre) nonché, ove previste, delle eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali.

Ulteriori informazioni all'indirizzo web: <http://www.miur.it/UserFiles/2519.pdf>

4.2. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini comunitari residenti in Italia o all'estero, rifugiati politici

La domanda di iscrizione, limitata a un solo corso di laurea, va presentata direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità stabilite da ciascun Ateneo.

- a) Possono presentare la domanda, senza limite di contingente, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, i cittadini comunitari ovunque residenti e i rifugiati politici:
- che sono in possesso di un **titolo di studio conseguito all'estero** di cui al documento consultabile all'indirizzo web: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1594Allega_cf2.htm;
 - che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso le scuole italiane all'estero (l'elenco è consultabile all'indirizzo web: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1595Allega_cf2.htm)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) titolo finale degli studi secondari rilasciato dalle autorità estere, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana;
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza.

Qualora siano stati già sostenuti degli esami universitari nel Paese di provenienza, si può presentare domanda di abbreviazione di corso allegando:

- a) **titolo finale degli studi secondari** (in originale i cittadini non comunitari; in fotocopia autenticata i cittadini comunitari);
- b) **dichiarazione di riconoscimento dell'eguaglianza di valore** e di efficacia del titolo finale degli studi secondari rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;
- c) **piano di studi** universitario (indicante le **materie** seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli **esami** sostenuti con rispettiva **votazione**);
- d) **programmi** degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza).

- b) Ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ai cittadini comunitari ovunque residenti e ai rifugiati politici che **hanno conseguito in Italia un diploma** di scuola media superiore si applicano le medesime regole vevoli per i cittadini italiani.

Dove rivolgersi:

Università degli Studi di Torino – Ufficio Studenti Stranieri

Per informazioni:

Studenti Stranieri

Via S. Ottavio, 17/4 - 10124 Torino

Tel. +39 011.6704498/99 - Fax +39 011.6704494

E-mail: affgen-stranieri@unito.it

Orario di ricevimento:

da lunedì a venerdì 9.00-11.00

martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15.00

Sito Web:

http://www.unito.it/portale/builder.jsp?_pageid=78,38627&_dad=portal&_schema=PORTAL&_boxsportelli=1

Politecnico di Torino – Segreteria Studenti e Ufficio Mobilità

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

Tel: 0115646254 – Sito Web:

http://didattica.polito.it/socrates/incoming_students/it_incoming.html
incoming.students@polito.it

5. Per poter svolgere lavori che non richiedono titoli di studi universitari

Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse dall'accesso all'istruzione secondaria, dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani, è operato dalle amministrazioni dello Stato secondo quanto riportato nel paragrafo 4 della Sezione III, relativo alle competenze dei diversi Ministeri.

SEZIONE III - RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO

1. Introduzione

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio universitari può essere richiesto:

- a) per potersi iscriversi alla laurea specialistica;
- b) per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca);
- c) per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari.

2. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio universitario conseguito non in Italia

I cittadini **non comunitari** residenti all'estero devono presentare i documenti e la domanda di riconoscimento alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza.

I cittadini **non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia**, i cittadini comunitari e i rifugiati politici possono chiedere il **riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia** (equipollenza) della laurea conseguita all'estero direttamente all'Università o al Politecnico. I documenti da presentare sono:

- a) **titolo finale degli studi secondari** (in originale i cittadini non comunitari; in fotocopia autenticata i cittadini comunitari);
- b) **titolo universitario** conseguito (la copia autenticata del titolo non è accettata in tutte le università);
- c) la **dichiarazione dell'eguaglianza di valore e di efficacia** di entrambi i titoli di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;
- d) il **piano di studi** universitario (con indicate le **materie** seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli **esami** sostenuti con rispettiva **votazione**);
- e) i **programmi** degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza);

Quando richiesto, è necessaria la **traduzione ufficiale** in lingua italiana e la **legalizzazione consolare** dei documenti elencati in precedenza.

Il riconoscimento della laurea **non è automatico**. La legge 11 luglio 2002, n. 148 prevede un'**integrazione** del proprio percorso di studi universitari: i cittadini stranieri dovranno quindi **iscriversi** all'Università o al Politecnico per **sostenere alcuni esami** ed **elaborare e discutere la tesi** (per alcuni corsi di Laurea potrà anche essere chiesto di svolgere dei laboratori, delle esperienze pratiche e/o dei tirocini).

Il numero di esami che si dovranno sostenere sarà deciso da una specifica Commissione che valuterà i curricula accademici degli stranieri, confrontandoli con il corso di laurea italiano maggiormente simile.

Per il riconoscimento non si devono superare prove di lingua italiana. Per alcune lauree può però essere richiesto lo svolgimento di un test d'ingresso.

L'Università cui è stata rivolta la richiesta di riconoscimento deve pronunciarsi entro 90 giorni.

Dove rivolgersi:

Università degli Studi di Torino – Ufficio Studenti Stranieri

Per informazioni:

Studenti Stranieri

Via S. Ottavio, 17/4 - 10124 Torino

Tel. +39 011.6704498/99 - Fax +39 011.6704494

E-mail: affgen-stranieri@unito.it

Orario di ricevimento:

da lunedì a venerdì 9.00-11.00

martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15.00

Sito Web:

http://www.unito.it/portale/builder.jsp?_pageid=78,38627&_dad=portal&_schema=PORTAL&p

boxsportelli=1

Politecnico di Torino – Segreteria Studenti e Ufficio Mobilità

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

Tel: 0115646254

Sito Web:

http://didattica.polito.it/socrates/incoming_students/it_incoming.html

incoming.students@polito.it

Per informazioni sulle diverse Università italiane (indirizzi e siti Web) visita:

<http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

2.1. Il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia

Per ottenere il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia occorre presentare domanda redatta in carta legale da € 14,62 corredata da:

- a) certificato di nascita o autocertificazione;
- b) certificato di cittadinanza o autocertificazione;
- c) copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente;
- d) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato;
- e) tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo unitamente al curriculum studiorum;
- f) eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del CUN che, per legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta;
- g) una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'eventuale decreto di equipollenza.

Il corso di dottorato frequentato deve avere durata legale minima di tre anni.

La domanda deve essere indirizzata a: Uff. IX – Direzione Generale per l'Università MIUR
P.zza Kennedy, 20 00144 ROMA

3. Per potersi iscrivere alla laurea magistrale (di secondo livello o biennale o specialistica)

Valgono le medesime regole previste per l'iscrizione alla laurea di primo livello.

4. Per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione)

La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso l'Università prescelta, allegando, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani:

- a) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza italiana Rappresentanza italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito;
- b) dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Dove rivolgersi: vedi sopra, paragrafo 2.

5. Per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari

Il possesso del titolo finale di scuola superiore o del titolo di studio universitario è necessario per l'esercizio di talune attività professionali.

I cittadini non comunitari che possiedono tali titoli e che hanno ottenuto l'**abilitazione professionale** nel Paese di provenienza, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo **per poter esercitare la professione** corrispondente in Italia.

Chi vuole ottenere il riconoscimento deve presentare una domanda al **Ministero competente** per il proprio titolo professionale, allegando la documentazione richiesta (vedi più avanti).

La procedura e la documentazione da presentare è diversa a seconda che la domanda venga presentata:

a) da un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, da un cittadino comunitario o da un rifugiato politico (vedi art. 49 del Regolamento di Attuazione della Legge sull'Immigrazione);

b) da un cittadino non comunitario residente all'estero e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo (vedi l'art. 39 del Regolamento di Attuazione sull'Immigrazione).

Un ufficio del Ministero competente verificherà che la pratica sia completa e che sia corretta la documentazione presentata.

Successivamente, una "Conferenza dei Servizi" (cioè una riunione in cui sono presenti i rappresentanti di diversi Ministeri) deciderà se concedere o meno il riconoscimento. La decisione finale è adottata, entro circa 4 mesi, dal Ministero competente e può essere una decisione: a) di riconoscimento; b) di non riconoscimento; c) di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative quali esami integrativi o periodi di tirocinio.

Il riconoscimento del titolo è fatto *ad personam* (cioè è valido solo per la persona che lo ha richiesto) con un decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato al richiedente. Nella maggioranza dei casi è richiesta, quale ulteriore condizione per il riconoscimento, la conoscenza della lingua italiana.

Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo professionale è necessario rivolgersi all'Ordine o Collegio professionale (se esiste) per richiedere l'iscrizione all'Albo e poter così esercitare regolarmente la professione.

Per poter ottenere l'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali generalmente occorre, sia per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia sia per quelli residenti all'estero, il rispetto delle **quote** stabilite annualmente con il **decreto flussi** che regola l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia. La stessa condizione è posta da alcuni Ministeri per ottenere il riconoscimento del titolo.

Qui di seguito sono riportate informazioni più dettagliate sulle procedure di riconoscimento dei titoli professionali. I titoli sono suddivisi a seconda del Ministero o ente competente al riconoscimento.

A. Ministero dello Sviluppo Economico

Titoli professionali: Installazione impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto del gas, di sollevamento persone, antincendio, ecc., carrozzeria, meccanica e motoristica, elettrauto, gommista, facchinaggio e movimentazione merci, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

Per l'esercizio in Italia delle suddette attività è necessario il provvedimento di riconoscimento di titoli di qualificazione e formazione professionale (vedi 1.3.b),

Per ottenere il riconoscimento di questi titoli è molto importante avere un'esperienza professionale nel settore, acquisita nel proprio Paese di provenienza e attestata da documenti di fonte pubblica, o acquisita in Italia e documentata con una semplice autodichiarazione. Gli esiti positivi, in caso di accoglimento della domanda, possono essere: a) riconoscimento immediato del titolo; b) necessità di superare un esame integrativo e/o un periodo di tirocinio quale misura integrativa. È necessaria una conoscenza di base della lingua italiana, accertata anche grazie alla relazione personale che si instaura con gli uffici ministeriali.

Per le attività di somministrazione di cibi e bevande la richiesta deve essere rivolta

direttamente alla Camera di Commercio del luogo in cui si vuole aprire l'attività, con una domanda di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC). La Camera di Commercio si rivolge poi al Ministero che effettua il riconoscimento o lo nega: non può invece in tal caso imporre misure compensative, quali esami o periodi di tirocinio.

Per la regione Piemonte il 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la **legge regionale n. 38/2006** che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per vedere i requisiti richiesti si può consultare il sito della Camera di Commercio di Torino alla pagina http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=7207

Dove rivolgersi:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Assicurazioni e Servizi – Ufficio B4, Registro delle Imprese

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Tel: 06484480 dott. Maceroni - Tel. 0647055306 – Dr.ssa Isabella Raganelli

Fax: 06483691

marco.maceroni@attivaproduttive.gov.it

E' possibile scaricare una guida con le istruzioni al riconoscimento dei titoli di studio dall'indirizzo:

http://www.attivaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpVdJYaq.pdf

B. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Titoli professionali:

- Competenza esclusiva per: estetisti e attività relativa a servizi domestici; tutte le qualifiche professionali per il cui accesso o esercizio della professione è necessario il possesso di un titolo conseguito ai sensi della Legge 845/78 o della Legge 56/87.

Il riconoscimento di questi titoli professionali può essere subordinato al superamento di misure compensative, tra cui una prova teorica o pratica da tenersi presso gli Uffici della Provincia. Può inoltre essere previsto un periodo di tirocinio, della durata tra i tre e i sei mesi.

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta il sito Web:

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezionecittadini/formarsi/riconoscimentotitoli/>

Dove rivolgersi:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale per le Politiche l'orientamento e la Formazione - Div. I

Via Fornovo, 8 - 00195 Roma

Dott.ssa Vera Marincioni tel. 06/36754238 - Marincionivera@lavoro.gov.it

Signora Anna Maria Novembre tel. 06/36754985 fax 06/36754984 -

ANovembre@lavoro.gov.it

C. Ministero della Giustizia

Titoli professionali: agente di cambio, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario, agrotecnico, agrotecnico laureato, assistente sociale specialista, assistente sociale, attuario, attuario junior, avvocato, biologo, biologo junior, chimico, chimico junior, dottore commercialista, consulente del lavoro, geologo, geologo junior, geometra, geometra laureato, giornalista, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell'informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell'informazione junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche, ragioniere e perito commerciale, revisore contabile, tecnologo alimentare, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale, perito industriale laureato.

Per avere l'elenco della documentazione da produrre e per conoscere la procedura da seguire consulta il sito Web: www.giustizia.it

Dove rivolgersi:

Ministero della Giustizia

Settore Internazionale Reparto II - Ufficio III

Direzione Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Sito Web: http://www.giustizia.it/professioni/info_gen_estero.htm

Tel: 0668852314, Fax: 0668897350 – Contattare dott.sse Antonella Pinori, Stefania Napoleoni, Franca Mancini

D. Ministero della Salute

Titoli professionali: farmacista, medico chirurgo, Medico Specialista/ Medico di medicina generale, odontoiatra, veterinario, assistente sanitario, dietista, educatore professionale, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, infermiere pediatrico, logopedista, Massaggiatore capo bagnino, odontotecnico, Operatore socio sanitario, ortottista-assistente di oftalmologia, ostetrica, ottico, podologo, puericultrice, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale.

Tutti i cittadini non **comunitari**, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un **Paese non comunitario**, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per avere una copia della domanda e della documentazione da produrre consulta il sito Web: <http://www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/paginaMenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano>

Solo per le categorie di infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica e operatori socio sanitari che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Province: Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte, P.A. di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, P.A. di Trento è necessario inviare le richieste di riconoscimento dei titoli **direttamente agli uffici regionali competenti**.

I decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l'interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale o non ne ha fatto uso a fini lavorativi. (art. 44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).

I cittadini **comunitari** che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento. La procedura è **diversificata** a seconda delle professioni: è possibile scaricare la modulistica dal sito:

<http://www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=101&menu=riconoscimento>

Dove rivolgersi:

Assessorato alla Sanità – Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane

Corso Regina Margherita 153/bis – 10121 Torino.

Contattare dr.ssa Cirillo (0114322353)

Orario ricevimento: giovedì dalle ore 9:30 alle 12:00.

A partire dal mese di luglio verranno istituiti dei nuovi sportelli rivolti a tutti gli stranieri sia comunitari sia non comunitari, che intendono far riconoscere il titolo di studio conseguito all'estero, nell'area sanitaria, presso alcune ASL del territorio Piemontese.

Ministero della Salute

Ufficio III – Dipartimento delle professioni sanitarie

Piazzale dell'industria, 20 – 00144 Roma

Sito Web: www.ministerosalute.it (Home page → Aree tematiche → Professioni sanitarie

→ Riconoscimento titoli → Titoli conseguiti in Paesi non UE)

Referenti per l'istruttoria delle pratiche:

- medici chirurghi e medici specialisti con titolo conseguito in paese **non** comunitario: Sabrina Paolozzi (06.5994.2552) e Paola Di Cicco (06.5994.2833)
- odontoiatri con titolo conseguito in paese **non** comunitario: Paola Cossero (06.5994.2748)
- farmacisti e veterinari con titolo conseguito in paese **non** comunitario: Miriam Manzia (06.5994.2064, nei giorni martedì, mercoledì e giovedì)
- medici chirurghi, medici specialisti, farmacisti, odontoiatri e veterinari con titolo conseguito in **paese comunitario**: Massimo Di Stefano (06.5994.2191)
- attestato di conformità: Sabina Filippini (06.5994.2694)
- per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale conseguito in **paese comunitario** (artt. 30 e 31 oppure art. 36 della direttiva 93/16/CEE): Rodolfo Della Porta (06.5994.2854)

I referenti forniscono informazioni telefoniche nei giorni: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

E. Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri **Titolo professionale:** pubblico impiegato

La questione relativa alla possibilità per i cittadini non comunitari di essere assunti da una pubblica amministrazione è un tema dibattuto a livello dottrinale e giurisprudenziale e non ancora risolto. Secondo l'orientamento maggioritario l'ammissione ai pubblici concorsi per accedere ai posti di lavoro presso le PP.AA. è riservata ai soli cittadini italiani, consentendo ai cittadini comunitari l'accesso esclusivamente ai posti che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Un diverso orientamento minoritario afferma, invece, che l'art. 2 del d.lgs 286/98 (T.U. immigrazione), poiché sancisce la parità di trattamento e la piena uguaglianza tra lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e il cittadino italiano, ha di fatto implicitamente abrogato la regola secondo cui l'accesso al pubblico impiego era riservato ai soli cittadini italiani e comunitari. Allo stato attuale alcuni ricorsi presentati da cittadini non comunitari per accedere a impieghi pubblici sono stati accolti e alcune pubbliche amministrazioni hanno consentito la partecipazione a concorsi per posti a tempo determinato anche a cittadini non comunitari.

Dove rivolgersi:

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Sito web: <http://www.funzionepubblica.it>

Tel: 0668991

F. Ministero dell'Università e della Ricerca

Titolo professionale: architetto, ricercatore presso l'Università e altri enti di ricerca nazionali. Competenza residuale per ogni altro genere di qualifica professionale non esaminata da altri ministeri è attribuita esclusivamente a questo Ministero.

Competenza per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale (Art. 38 D.lgs 165/2001)

Dove rivolgersi:

Ministero dell'Università e della Ricerca

Servizio Autonomia Universitaria e per gli Studenti (SAUS) – Ufficio X

Piazzale Kennedy, 20 – 00144, Roma – Sito Web: www.miur.it

Tel: 0658497450 – Contattare dott. Attanasi

G. Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolo professionale: maestro di sci

Il riconoscimento può essere condizionato a misure compensative, che dall'anno 2000 possono consistere esclusivamente in un esame, su materie non comprese nel piano di studi del Paese in cui è stato conseguito il titolo. Occorre inoltre una conoscenza, almeno di base, della lingua italiana. In questo caso il decreto di riconoscimento, in considerazione della stagionalità della professione, abilita all'esercizio della professione indipendentemente dal

rientro nelle quote annuali stabilite nei decreti sui flussi.

Dove rivolgersi:

Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

L.go Chigi 19 - 00187 Roma sito Web: www.politichegiovaniliesport.it

Tel: 0658324116 – Contattare dott.ssa Nardella

H. Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titoli professionali: guida turistica, interprete, accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi

Dove rivolgersi:

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma

Tel: 067732306 - Contattare dott.ssa Corrado

Fax: 06 77208254

giovanna.corrado@attivita'produttive.gov.it

I. Ministero dei Lavori Pubblici

Titolo professionale: esperto di pianificazione del territorio

Dove rivolgersi:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Gabinetto: Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 Roma – centralino: 0644121

L. Consob

Titolo professionale: promotore finanziario.

Per iscriversi all'Albo dei Promotori Finanziari è necessario superare un esame apposito organizzato dalla Consob e possedere un titolo di istruzione superiore italiano o straniero riconosciuto dalla Consob. L'iscrizione all'esame si fa presso le diverse Commissioni Regionali per l'Albo dei promotori finanziari; la domanda di riconoscimento del titolo straniero e i documenti da allegare vanno indirizzati alla Consob.

Dove rivolgersi:

Consob - Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo dei Promotori Finanziari

Via del Broletto 7 – 20121 Milano – Sito Web: www.consob.it

Tel: 02724201– Contattare dott. Giuseppe D'Agostino

SEZIONE IV - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: ISCRIZIONE A ORDINI, COLLEGI E CONSIGLI PROFESSIONALI

Per poter esercitare alcune professioni non basta conseguire il titolo di studio: è necessario iscriversi all'Ordine, Collegio o Consiglio professionale relativo.

Le professioni interessate sono le seguenti:

Ordini professionali: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Architetti, Assistenti Sociali, Biologi, Chimici, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Farmacisti, Geologi, Giornalisti, Ingegneri, Medici Chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari, Psicologi.

Collegi professionali: Agrotecnici, Costruttori Edili, Geometri, Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari-Vigilatrici d'Infanzia, Ostetriche, Periti Agrari, Periti Grafici, Periti Industriali, Tecnici di Radiologia Medica, Ragionieri e Periti Commerciali.

Consigli professionali: Avvocati, Notai.

Per alcune di queste professioni, inoltre, è possibile fare l'iscrizione al proprio Ordine, Collegio o Consiglio, solo dopo aver svolto un periodo di **tirocinio** o di **praticantato** e/o dopo aver superato l'**Esame di Stato**. Il tirocinio e il praticantato hanno lo scopo di fare apprendere la professione lavorando all'interno di aziende, studi professionali o istituzioni. La loro durata varia a seconda della professione (in genere dai 6 mesi ai 3 anni); la retribuzione è inferiore - o in alcuni casi nulla - rispetto a chi già esercita la professione.

I requisiti necessari per l'iscrizione agli Ordini, Collegi e Consigli professionali sono:

- possedere un titolo di studio straniero riconosciuto oppure un titolo italiano;
- aver svolto, quando richiesto, il periodo di tirocinio o di praticantato;
- aver superato, quando richiesto, l'Esame di Stato;
- possedere un permesso di soggiorno regolare e la residenza.

La cittadinanza italiana non è più un requisito necessario; un'eccezione è rappresentata dalle professioni che prevedono di esercitare funzioni pubbliche: per queste la cittadinanza italiana è indispensabile.

L'art. 37, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione e l'art. 49, comma 1, del suo Regolamento di Attuazione stabiliscono che le iscrizioni dei cittadini non comunitari agli Ordini, Collegi e Consigli possono avvenire solo entro le **quote** di lavoratori stranieri ammessi sul territorio, stabilite annualmente con il decreto flussi. Esistono quindi delle graduatorie, in cui si privilegiano, in genere, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia. Nessuna limitazione dovrebbe invece essere prevista per coloro che hanno conseguito, anche in forma abbreviata, il titolo in Italia.

Puoi trovare gli indirizzi degli Ordini, Collegi e Consigli, sulla guida telefonica (Pagine Bianche).

APPENDICI

Appendice A. Diritto allo studio universitario: diritti per chi e per che cosa?

Gli studenti stranieri possono accedere, nel caso in cui possiedano i requisiti richiesti, a diversi servizi destinati ad agevolare il loro percorso di studio: borse di studio, servizi abitativi, attività lavorative a tempo parziale, assistenza sanitaria, contributi per mobilità internazionale, servizi di ristorazione, sale studio, prestito libri, interventi a sostegno del handicap.

Dove rivolgersi:

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in Piemonte (EDISU)

Via Madama Cristina, 83 – Torino

Tel: 0116531111

Sito Web: www.edisu.piemonte.it/

Appendice B. Traduzione asseverata del titolo di studio straniero

Per ottenere la **traduzione asseverata** del titolo di studio straniero puoi rivolgerti:

- ad un traduttore **ufficiale**, iscritto all'Albo dei Traduttori, oppure,
- ad una persona (straniera o italiana) **esperta nella lingua straniera**.

Per ottenere l'**asseverazione** della **traduzione**, il **traduttore** dovrà presentarsi all'**Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale di Torino** in possesso di: il titolo di studio straniero, la traduzione in italiano del titolo di studio straniero in carta semplice, le marche da bollo necessarie all'asseverazione, un documento d'identità. Per ottenere ulteriori informazioni (sull'elenco dei traduttori ufficiali, sulle marche da bollo necessarie, ecc.) puoi rivolgerti all'Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale (vedi indirizzo e telefono sotto).

Dove rivolgersi:

Ufficio Atti Notori e Asseverazioni del Tribunale di Torino

Corso Vittorio Emanuele, 130 (Ingresso 1, secondo piano, stanza n. 23304) – Torino

Tel: 0114328012 - Orario di apertura al Pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,00

Appendice C. Iscrizione al Centro per l'Impiego

Il cittadino non comunitario che vuole iscriversi al Centro per l'Impiego, dal 31.1.2007 può dichiarare a voce o tramite presentazione del curriculum vitae il proprio titolo di studio straniero e tale titolo verrà indicato come titolo generico (laurea, diploma) nella scheda professionale. In presenza della traduzione asseverata del titolo di studio da parte dell'Ufficio Asseverazione Titoli del Tribunale, invece, viene registrata l'esatta definizione del titolo (laurea in..., diploma di...). Il titolo di studio straniero indicato nella scheda professionale ha solo una valenza dichiarativa. I datori di lavoro, ai fini dell'assunzione, possono chiedere al cittadino non comunitario contattato tramite il Centro per l'Impiego, di fare riconoscere il proprio titolo di studio straniero attraverso una delle **procedure di riconoscimento** spiegate precedentemente nella guida e, quando necessario, di iscriversi all'Ordine, Collegio o Consiglio professionale di appartenenza (vedi sezione 4).

Dove rivolgersi:

Centro per l'Impiego di Torino

Via Bologna, 153 – Torino

Tel: 0118614800

Sito Web:

http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/torino

Finito di stampare: giugno 2004

Hanno collaborato alla prima realizzazione della guida:

Dorys Contreras Betancourt (coordinatrice)
Stefano Azzolin
Manuela Bolognini
Mariella Console
Raffaella Ferrara
Filippo Laurenti
Marco Soria

Hanno collaborato all'aggiornamento della guida:

Manuela Spadaro
Roberta Valetti

Si ringrazia **Giovanni Soria** per il disegno

Soggetto promotore e realizzatore:

Comitato "Oltre il razzismo"

La prima realizzazione è stata finanziata da:

Provincia di Torino – Assessorato alla Solidarietà Sociale, Politiche Giovanili, Sanità e Pari Opportunità

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione – Servizio di Orientamento e Placement

La seconda realizzazione è stata finanziata da:

Comitato "Oltre il razzismo" e **COREP**

Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto:

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.)
Gruppo Universitario di Studi sull'Immigrazione (G.U.S.I.)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

Via Coarax n.18 – 10138 Torino Tel. n. 011 4404311 Fax n. 4477070

Ufficio Diplomi ed Equipollenze

NOTIZIE UTILI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO E RELATIVA EQUIPOLLENZA.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero con un corrispondente italiano riguardano solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito ovvero il titolo finale inferiore o superiore. (Licenza Media e Scuola Superiore). Tale riconoscimento avviene per tutti quei soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge : aver compiuto i 18 anni di età per i richiedenti l'equipollenza al diploma italiano di secondo grado, esserere Cittadini dell'Unione Europea degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e della Confederazione Elvetica (Legge n. 29 del 25 gennaio 2006) che contiene le Disposizioni per l'Adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee ed il D.L. 16 aprile 1994, n.297 che riguarda tutti quei cittadini che provengono da altri continenti in possesso di cittadinanza conseguita per matrimonio o naturalizzazione.

Gli interessati possono presentare domanda di Equipollenza all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza se trattasi di Licenza media oppure ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale se trattasi di equipollenza con un diploma superiore.

Accertata la conoscenza della lingua italiana e la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello relativo italiano rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento, verificato il livello culturale, tecnico e/o professionale anche attraverso una specifica prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto qualora il caso lo richiedesse, viene rilasciata la relativa Dichiarazione di Equipollenza ovvero il riconoscimento formale e sostanziale del titolo di Studio conseguito.

Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria di secondo grado e non potrà essere richiesta Equipollenza per titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Il Riconoscimento delle LAUREE o Corsi Universitari conseguite/i all'estero avviene per competenza e con proprie modalità da parte delle Università degli Studi.

I termini del procedimento per il Riconoscimento dell'equipollenza sono stati fissati dal D.M. n. 190 del 6 Aprile 1995, in 180 giorni.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- 1) Domanda di Equipollenza con il diploma di I° Grado (**allegato 1 in carta semplice**) o di II° Grado (**vedi Allegato 2 o Allegato 3 in carta con bollo da E 14,62**);
- 2) Cittadinanza Comunitaria (ne sono in possesso i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea , ai sensi delle modifiche apportate all'art. 379 del D.L. n. 297 del 16.4.1994 e dall'art. 13 della legge N.29 del 25.1.2006 ;
- 3) Certificato di Cittadinanza italiana solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea o decreto di naturalizzazione;
- 4) Titolo di Studio rilasciato dalla Scuola Straniera in originale o copia autenticata, accompagnato dalla Traduzione in Lingua Italiana, certificata conforme al testo straniero dall'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana del Paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o anche mediante giuramento reso presso una Pretura Civile dalla persona che ha eseguito la traduzione con la legalizzazione della firma del Capo di Istituto che ha rilasciato il titolo suddetto;
- 5) DICHIARAZIONE DI VALORE rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana nel paese di provenienza che chiarisce la posizione giuridica dell'Istituto o Scuola frequentata (Statale, Paritaria o Privata con la chiara indicazione del gestore della scuola stessa), il valore degli studi compiuti ovvero durata, ordine e grado ai quali il titolo si riferisce secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese in cui è stato conseguito, la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego, il sistema di valutazione (minima e massima) usato nella scuola dove si sono svolti gli studi.
- 6) Atti e Documenti idonei a provare la conoscenza della Lingua Italiana ai fini dell'eventuale esenzione dalla prova integrativa di Lingua Italiana quali attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della Lingua Italiana o il possesso di un titolo di Studio che comprenda l'italiano fra le materie classificate, oppure prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarino l'uso e l'espressione in lingua italiana durante il lavoro.
- 7) I PROGRAMMI effettivi e sostanziali, oggetto delle materie studiate rilasciati dalla Scuola o dalle Competenti Autorità Educative Nazionali o locali straniere tradotti in Lingua italiana e legalizzati come già specificato ai punti 5 e 6, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri o dalle autorità diplomatiche (Solo per le domande relative al titolo Superiore e non per il Diploma di Licenza Media);



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

- 8) Curriculum degli Studi redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici indicante l'esito favorevole degli esami finali (vedi **esempio allegato 4**)
- 9) Ogni altro titolo di studio superiore conseguito tipo Laurea o Specializzazioni o Documenti tradotti in Lingua italiana ed in copia fotostatica che il richiedente ritenga utili presentare ad integrazione dei programmi del corso curriculare di cui si chiede l'equipollenza e nel proprio interesse;
- 10) Elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli posseduti e presentati;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

Allegato 1

**MODELLO DOMANDA DI EQUIPOLLENZA DI DIPLOMA DI LICENZA
CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Licenza Media)
(Da redigere in carta semplice)**

Al Dirigente dell'U.S.P. di _____

__I__ sottoscritt _____

nat __ a _____ il _____ trovandosi nella

condizione di cittadino comunitario ai sensi del D.L. 16 aprile 1994, n.297 e dell'art.13 della Legge n. 29 del 25.1.2006 chiede l'equipollenza al diploma di Licenza Conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione (Licenza Media) del seguente titolo finale di studio straniero:

_____ (a)
conseguito _____ (b) nell'anno scolastico _____ presso la
Scuola _____ (c).

__I__ sottoscritt dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) in ordine al precitato titolo di studio straniero non è stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;

b) di essere in possesso della cittadinanza europea;

c) di avere la seguente residenza _____

o il seguente recapito _____

tel. ____ / _____ cell. _____ al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Località e data _____

Firma del Richiedente

(a) Indicare il Titolo di Studio Straniero posseduto.

(b) Qualora il titolo sia stato conseguito come Candidato Privatista aggiungere tale condizione.

(c) Indicare esattamente il nome della Scuola o Istituto con l'indirizzo e la località in cui si trova.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

Allegato 2

MODELLO DOMANDA DI EQUIPOLLENZA PER TITOLO SUPERIORE II° GRADO
(Per tutti i Cittadini dell'Unione Europea da redigere con Marca da Bollo Euro 14,62)

Al Dirigente dell'U.S.P. di _____

I sottoscritt _____

nat ___ a _____ il _____ trovandosi nella condizione di cittadino della Comunità Europea chiede ai sensi dell'art.13 della Legge n. 29 del 25.1.2006, l'equipollenza al diploma di _____(1) del seguente titolo finale di studio straniero _____(2) conseguito _____(3) nell'anno scolastico _____ presso la Scuola _____(4).

I sottoscritt_ dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) in ordine al precitato titolo di studio straniero non è stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;

b) di essere in possesso della cittadinanza europea;

c) di avere la seguente residenza _____

o il seguente recapito _____

tel. ___/___ cell. _____ al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Località e data _____

Firma del Richiedente

- (1) Indicare il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di Scuola Secondaria Superiore di II° Grado.
- (2) Indicare il Titolo di Studio Straniero posseduto.
- (3) Qualora il titolo sia stato conseguito come Candidato Privatista aggiungere tale condizione.
- (4) Indicare esattamente il nome della Scuola o Istituto con l'indirizzo e la località in cui si trova.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

Allegato 3

**MODELLO DOMANDA DI EQUIPOLLENZA PER TITOLO SUPERIORE DI II° GRADO
(Per tutti i Cittadini Stranieri provenienti da altri Stati fuori dell' U.E. in possesso di
Cittadinanza Europea per Matrimonio o Naturalizzazione)
Da redigere con Marca da Bollo Euro 14,62**

Al Dirigente dell'U.S.P. di _____

l sottoscritt _____

nat ___ a _____ il _____ Chiede ai sensi del

D.L. 16 aprile 1994, n.297 e dell'art.13 della Legge n. 29 del 25.1.2006 l'equipollenza

al Diploma _____(1)

del seguente titolo finale di studio straniero _____(2)

conseguito _____(3) nell'anno scolastico _____ presso la

Scuola _____(4).

l sottoscritt_ dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) in ordine al precitato titolo di studio straniero non è stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;

b) di essere cittadino comunitario;

c) di avere la seguente residenza _____

o il seguente recapito _____

tel. ___/___ cell. _____ al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Località e data _____

Firma del Richiedente

(1) Indicare il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di Scuola Secondaria Superiore di II° Grado.

(2) Indicare il Titolo di Studio Straniero posseduto.

(3) Qualora il titolo sia stato conseguito come Candidato Privatista aggiungere tale condizione.

(4) Indicare esattamente il nome della Scuola o Istituto con l'indirizzo e la località in cui si trova.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

Allegato 4

CURRICULUM STUDI (Esempio esplicativo)

Anni Scolastici	Classe e Istituto	Esito
1980/1981	I Elementare presso la Scuola.....	Promosso/a
1981/1982	II Elementare “ “	“
1982/1983	III	“
1983/1984	IV	
1984/1985	V	
1985/1986	I media presso la Scuola	Promosso/a
1986/1987	II media	
1987/1988	III media	
1988/1989	I Superiore presso la Scuola	Promosso/a
1989/1990	II	
1990/1991	III	
1992/1993	IV	
1993/1994	V	

Data.....

FIRMA



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino



EUROPA > L'UE in sintesi > I Paesi europei



Stati membri dell'UE

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Ungheria
- Paesi candidati
- Altri paesi d'Europa



Elenco delle professioni regolamentate

Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007

PROFESSIONE	AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO
ACCOMPAGNATORE TURISTICO	Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	Ministero dello sviluppo economico
AGROTECNICO	Ministero della giustizia
AGRONOMO FORESTALE JUNIOR	Ministero della giustizia
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA	Ministero della salute
ANATOMIA PATOLOGICA	Ministero della salute
ANESTESISTA E RIANIMAZIONE	Ministero della salute
ARCHITETTO JUNIOR	Ministero dell'istruzione
ARCHITETTO	Ministero dell'istruzione
ASSISTENTE SANITARIO	Ministero della salute
ASSISTENTE SOCIALE JUNIOR	Ministero della giustizia
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA	Ministero della giustizia
ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE SPORTIVO	Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sport
ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	Ministero della sviluppo economico
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Ministero della sviluppo economico
ATTUARIO	Ministero della giustizia
ATTUARIO JUNIOR	Ministero della giustizia
AVVOCATO	Ministero della giustizia

AUDIOLOGIA E FONIATRIA	Ministero della salute
AUTORIPARATORE	Ministero della sviluppo economico
BIOCHIMICA CLINICA	Ministero della salute
BIOLOGO JUNIOR	Ministero della giustizia
BIOTECOLOGO AGRARIO	Ministero della giustizia
CHIMICO	Ministero della giustizia
CHIMICO JUNIOR	Ministero della giustizia
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE	Ministero della salute
CHIRURGIA GENERALE	Ministero della salute
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	Ministero della salute
CHIRURGIA ORALE	Ministero della salute
CHIRURGIA PEDIATRICA	Ministero della salute
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	Ministero della salute
CHIRURGIA TORACICA CARDIOCHIRURGIA	Ministero della salute
CHIRURGIA VASCOLARE	Ministero della salute
CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	Ministero dell'istruzione
CONSULENTE DEL LAVORO	Ministero del lavoro
CONSULENTE PROPRIETA' INDUSTRIALE	Ministero della sviluppo economico
CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO	
CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI	Ministero dei beni culturali
DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA	Ministero della salute
DIETISTA	Ministero della salute
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE	Ministero della giustizia
DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Ministero dell'istruzione
DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	Ministero dell'istruzione
DOCENTE TECNICO – PRATICO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	Ministero dell'istruzione
DOCENTE DI SCUOLA DEL'INFANZIA	Ministero dell'istruzione
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA	Ministero dell'istruzione
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE	Ministero della giustizia
EDUCATORE PROFESSIONALE	Ministero dell'istruzione
EMATOLOGIA	Ministero della salute
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO	Ministero della salute
ESTETISTA	Ministero del lavoro
FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	Ministero per i beni culturali
FARMACISTA	Ministero della salute
FARMACOLOGIA	Ministero della salute
FISIOTERAPISTA	Ministero della salute
GASTROENTEROLOGIA	Ministero della salute
GEOLOGO	Ministero della giustizia
GEOLOGO JUNIOR	Ministero della giustizia
GEOMETRA	Ministero della giustizia
GERIATRIA	Ministero della salute
GIOIELLERIA, TAGLIO DELLE PIETRE PREZIOSE	Ministero per i beni culturali

GIORNALISTA	Ministero della giustizia
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Ministero della salute
GUIDA ALPINA	Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo sport
GUIDA TURISTICA	Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
IGENISTA DENTALE	Ministero della salute
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	Ministero della salute
INFERMIERE PEDIATRICO	Ministero della salute
INFERMIERE PROFESSIONALE	Ministero della salute
INFERMIERE GENERICICO	Ministero della salute
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE	Ministero della giustizia
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR	Ministero della giustizia
INGEGNERE INDUSTRIALE	Ministero della giustizia
INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR	Ministero della giustizia
INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE	Ministero della giustizia
INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR	Ministero della giustizia
INTERMEDIARI IN MATERIA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO	Ministero della sviluppo economico
INTERMEDIARI NELL'ACQUISTO, VENDITA O NOLO DI NAVI	Ministero dei trasporti
LOGOPEDISTA	Ministero della salute
MAESTRO DI SCI	Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sport
MAESTRO DI SNOWBOARD	Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sport
MAGAZZINI GENERALI	Ministero della sviluppo economico
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Ministero della salute
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	Ministero della salute

MALATTIE INFETTIVE	Ministero della salute
MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO DI STABILIMENTI IDROTERAPICI	Ministero della salute
MEDIATORE DI COMMERCIO	Ministero della sviluppo economico
MEDIATORI MARITTIMI	Ministero della sviluppo economico
MEDICINA DEL LAVORO	Ministero della salute
MEDICINA DELLO SPORT	Ministero della salute
MEDICINA DI COMUNITÀ	Ministero della salute
MEDICINA DI EMERGENZA ED URGENZA	Ministero della salute
MEDICINA INTERNA	Ministero della salute
MEDICINA LEGALE	Ministero della salute
MEDICINA GENERALE	Ministero della salute
MEDICINA NUCLEARE	Ministero della salute
MEDICINA TROPICALE	Ministero della salute
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	Ministero della salute
NEFROLOGIA	Ministero della salute
NEUROCHIRURGIA	Ministero della salute
NEUROLOGIA	Ministero della salute
NEUROFISIPATOLOGIA	Ministero della salute
NEUROPSICHIATRIA	Ministero della salute
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Ministero della salute
ODONTOIATRIA	Ministero della salute
ODONTOSTOMATOLOGIA	Ministero della salute
ODONTOTECNICO	Ministero della salute
OFTALMOLOGIA	Ministero della salute

OPERATORE SOCIO – SANITARIO	Ministero della salute
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Ministero della salute
OSTETRICA	Ministero della salute
OTORINOLARINGOIATRIA	Ministero della salute
OTTICO	Ministero della salute
ONCOLOGIA MEDICA	Ministero della salute
ORTOGNATODONZIA	Ministero della salute
PARRUCCHIERE	Ministero dello sviluppo economico
PIANIFICATORE TERRITORIALE	Ministero dell'istruzione
PAESAGGISTA	Ministero dell'istruzione
PEDIATRIA	Ministero della salute
PERITO AGRARIO	Ministero della giustizia
PERITO INDUSTRIALE PERITO INDUSTRIALE LAUREATO	Ministero della giustizia
PODOLOGO	Ministero della salute
PSICHIATRA	Ministero della salute
PSICOLOGO	Ministero della salute
PSICOTERAPEUTA	Ministero della salute
RADIODIAGNOSTICA	Ministero della salute
RADIOLOGIA	Ministero della salute
RADIOTERAPIA	Ministero della salute
RESTAURATORE	Ministero per i beni culturali
REUMATOLOGIA	Ministero della salute
REVISORE CONTABILE	Ministero della giustizia
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	Ministero della salute
SPEDIZIONIERE	Ministero della sviluppo economico

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Ministero della sviluppo economico
STIMATORE E PESATORE PUBBLICO	Ministero della sviluppo economico
TECNICO AUDIOMETRISTA	Ministero della salute
TECNICO AUDIOPROTESISTA	Ministero della salute
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO	Ministero della salute
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	Ministero della salute
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	Ministero della salute
FISIOTERAPISTA	Ministero della salute
TERAPOSTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA	Ministero della salute
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	Ministero della salute
TERAPISTA RIABILITAZIONE NON VEDENTI	Ministero della salute
TOSSICOLOGIA MEDICA GENETICA MEDICA	Ministero della salute
UROLOGIA	Ministero della salute
ZOONOMO	Ministero della giustizia
VETERINARIO	Ministero della salute

